



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea
in
Economia e Finanza

Tesi di Laurea

La tassazione
delle società di
capitali

L'IRES nel contesto
italiano ed
Internazionale

Relatore

Prof. Dino Rizzi

Laureando

Luca Targa

Matricola 867616

Anno Accademico

2021 / 2022

*A mia nonna Anna,
che nonostante la sua assenza, mi ha
accompagnato per mano durante questo
percorso, insegnandomi il valore della
determinazione e dell'impegno. Mi manchi tanto*

Introduzione	1
Capitolo 1 L’IRES e la sua evoluzione nel corso del tempo	2
1.1 L’IRES: premessa storica	5
1.2 Presupposto e periodo d’imposta	8
1.3 Aliquota e determinazione dell’imposta.....	8
1.4 I Soggetti passivi IRES	10
1.4.1 <i>Le qualità dei soggetti passivi IRES.....</i>	<i>13</i>
1.4.2 <i>La natura commerciale dei soggetti passivi IRES.....</i>	<i>14</i>
1.4.3 <i>La residenza fiscale e la presunzione di residenza ai fini IRES</i>	<i>15</i>
1.5 I soggetti esclusi dalla disciplina	16
1.6 La base imponibile e la sua determinazione	17
1.7 L’IRES nel contesto nazionale italiano.....	20
1.8 La tassazione durante la pandemia	24
1.9 La fiscalità dei gruppi societari	26
1.9.1 <i>La trasparenza fiscale</i>	<i>28</i>
1.9.2 <i>Il consolidato fiscale nazionale e mondiale.....</i>	<i>29</i>
Capitolo 2 La Tassazione delle società in Europa	32
2.1 Teoria della competizione fiscale internazionale	32
2.2 I limiti dell’integrazione europea e le diverse proposte	36
2.3 Le opzioni meno praticabili.....	39
2.4 Le opzioni praticabili.....	40
2.5 Alcune riflessioni	42
2.6 La Global Minimum Tax.....	44
2.6.1 <i>Applicazione, calcolo e riscossione</i>	<i>46</i>
2.7 La WEB TAX.....	48
2.7.1 <i>La WEB TAX in Italia.....</i>	<i>51</i>
Capitolo 3 La tassazione delle società nei principali paesi	54

3.1 La tassazione in Germania	54
3.2 La tassazione in Spagna	57
3.3 La tassazione in Francia	58
3.4 Un caso particolare in Europa: L' Irlanda	60
3.5 La tassazione in Gran Bretagna e le imminenti novità.....	63
3.6 La tassazione in Cina.....	65
3.7 Un'overview europea	66
3.8 La tassazione delle società in uno scenario mondiale	68
Capitolo 4 I paradisi fiscali	72
4.1 I paradisi fiscali: definizione	72
4.2 Un'analisi empirica	74
4.3. Le misure adottate a livello europeo e internazionale.....	75
4.4 La Black list e il Financial Secrecy Index	77
4.5 Un esempio di paradiso fiscale: le Bahamas	80
Conclusioni	82
Bibliografia /Sitografia	84

Introduzione

Il tema centrale del presente elaborato è la tassazione delle società di capitali, con un primo sguardo all'IRES, la principale imposta societaria nell'ordinamento italiano, e poi proseguendo con un esame della materia in una visione più ampia, a livello europeo e mondiale. Il primo capitolo, in particolare, ha come focus l'IRES. Dato di partenza per questa analisi è il contesto storico, composto dalle varie riforme politiche ed economiche, che hanno modificato il sistema tributario: a partire dallo Statuto Albertino, nel quale vigeva l'imposta di ricchezza mobile applicata a imprese ed enti societari, passando per il periodo fascista, con la nascita dell'imposta generale sulle entrate (IGE); si colloca successivamente la nascita dei principi fondamentali in materia tributaria ad opera della Costituzione fino a giungere all'introduzione dell'attuale dell'imposta IRES con il d.lgs. n° 244/2003. Si passa, di seguito, all'analisi della struttura del tributo: presupposto, aliquota, soggetti passivi e base imponibile. L'aspetto che verrà approfondito maggiormente riguarda i soggetti passivi, ovvero coloro ai quali è applicabile l'imposta: si individuano le diverse categorie, i diversi regimi ai quali essi vengono sottoposti, le loro qualità (organizzazione, "non appartenenza", realizzazione unitaria e autonoma del presupposto) e i criteri che consentono di identificare una società o ente residente (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale).

il secondo capitolo dell'elaborato affronta il tema centrale della tassazione delle società in ambito europeo, partendo da un'analisi della concorrenza, o competizione fiscale a livello internazionale. L'obiettivo è andare ad evidenziare le iniziative, le proposte e i progetti che le Istituzioni europee hanno elaborato al fine di semplificare la materia fiscale, rendendola quanto più possibile omogenea. In primo luogo, vengono alla luce alcuni dei vantaggi della concorrenza fiscale, quali la possibilità di attrarre investitori nel proprio territorio, con lo scopo che essi vi permangano contribuendo allo sviluppo economico interno nonché assicurare il benessere dei cittadini, i quali senz'altro beneficiano delle scelte prese dai propri governi in materia fiscale. In secondo luogo, viene approfondita l'idea di un'armonizzazione fiscale europea, materia molto discussa all'interno della Commissione, la quale nel corso del tempo ha presentato e analizzato

una serie di proposte, al fine di determinare quali siano le più fattibili e quali, invece, siano da escludere.

Altro argomento affrontato, piuttosto contemporaneo, e molto dibattuto, è la Web tax: dapprima introdotto da un iter in materia del mondo digitale, e poi approfondito in modo più tecnico, con uno sguardo anche al nostro Paese, con la legge di Bilancio 2019, modificata in seguito con la Manovra di bilancio del 2020

Successivamente, il terzo capitolo offre un excursus sul panorama generale dei sistemi di tassazione delle società nei principali Stati europei, quali Germania, Spagna, Francia, il caso distintivo dell'Irlanda. Conseguentemente alla Brexit, vengono evidenziati alcune delle recenti novità che il governo britannico si propone di introdurre nell'anno corrente. Invece, allontanandosi dal continente europeo, l'attenzione si sposta sul sistema tributario cinese, il quale risulta aver avuto una rapida crescita economica, e di conseguenza sono stati necessari alcuni interventi di modifica del sistema.

Il quarto capitolo, infine, si incentra sul tema dei paradisi fiscali. Dalla definizione, all'analisi di un possibile impatto sull'economia globale, per andare ad analizzare una volta definiti e descritti, per poi passare ad esaminare alcune delle principali misure di contrasto di tale fenomeno, andando in ultima istanza ad esporre un esempio concreto: le Bahamas.

Capitolo 1

L'IRES e la sua evoluzione nel corso del tempo

1.1 L'IRES: premessa storica

Per comprendere il mutamento del sistema tributario, risulta fondamentale analizzare gli sviluppi derivanti dalle riforme politiche ed economiche che si sono susseguite nel corso del tempo.

In primo luogo, lo Statuto Albertino – modificatosi poi nello Statuto del Regno – si componeva principalmente di due tipologie di imposte dirette: quella fondiaria e quella sul reddito. Al contrario, le imposte indirette – che per molto tempo hanno rappresentato la maggior parte delle entrate statali italiane – erano invece impostate sui consumi, sui monopoli e sugli affari: sostanzialmente, il prelievo riguardava il trasferimento della ricchezza.

Le imposte venivano riscosse sulla base di dichiarazioni presentate dai cittadini (contribuenti) presso i propri comuni di residenza. Al reddito dichiarato dai soggetti veniva applicata un'aliquota fissa, mentre per quanto riguardava le imprese e gli enti societari, questi erano soggetti all'imposta di ricchezza mobile: in sostanza, il reddito che veniva prodotto era quantificato in base al bilancio. Per evitare dunque una doppia tassazione¹ era stata introdotta un'esenzione per i dividendi distribuiti con redditi già tassati.

Nel 1940 – dopo l'avvento del periodo fascista in cui si riformò il sistema tributario – venne istituita l'IGE (imposta generale sulle entrate) che non si applicava soltanto sul prodotto finito, ma riguardava ogni momento della produzione, portando il sistema di tassazione a livelli esponenziali e sollevando numerose critiche (Galimberti, 2015). L'IGE ostacolava le esportazioni ed incentivava invece le importazioni, costringendo il paese ad acquistare all'estero piuttosto che produrre internamente; questo poiché l'applicazione della medesima veniva effettuata nel momento in cui un prodotto entrava nei confini del territorio nazionale.

¹ Si verifica il fenomeno della doppia imposizione le volte in cui gli utili di una società vengono dapprima assoggettati all'imposta sull'utile e, successivamente, se distribuiti come dividendi, vengono colpiti anche dall'imposta sul reddito presso il titolare della partecipazione.

In seguito, con l'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948, sono stati istituiti alcuni principi sui quali tuttora si basa il sistema tributario italiano.

Tra questi, quelli più rilevanti vengono espressi nei seguenti articoli:

- Art. 53, co. 1: *“tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”*;
- Art. 53, co. 2: *“il sistema tributario è informato a criteri di progressività”*;
- Art.119, co. 2: *“I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.”*

Dall'articolo 119 della Costituzione si evince come, per gli enti locali, fosse già stato previsto un certo livello di autonomia sul piano impositivo, considerando dunque una porzione dei tributi derivante dagli enti locali.

Nel 1951, con la riforma Vanoni, il sistema tributario del Paese viene completamente riformato in luogo a quanto affermato nella Costituzione, introducendo come massima espressione di cambiamento l'obbligo alla dichiarazione annuale dei redditi. L'obbligo coinvolgeva tutti i contribuenti, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi ed esonerava soltanto coloro i quali presentavano delle entrate inferiori ai minimi imponibili. La riforma sostanzialmente si basava sull'imposizione di un'aliquota crescente partendo dal 2% per la fascia di reddito inferiore a 240.000 Lire, fino ad arrivare al 50% per i redditi superiori a 500 milioni di Lire (A. Brandolini, 1951). Successivamente alla riforma, l'obiettivo del legislatore divenne quello di perfezionare il bilanciamento dei tributi, rendendo anche più organica la materia tributaria, caratterizzata da molteplici normative frammentate e non del tutto trasparenti. Nel 1972, ad esempio, venne abolita l'IGE e sostituita dall'IVA, ed intercorsero altre importanti modifiche al sistema tributario, benché questo rimase fondamentalmente eretto da due grandi gruppi di tributi:

- Le imposte dirette sul reddito: IRPEF, IRPEG e ILOR
- Imposte indirette sui consumi e sui trasferimenti: IVA, INVIM, imposta di successione, di registro, di bollo e le accise.

È però con il Decreto Legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003 che viene introdotta l'imposta IRES – in sostituzione alla precedente imposta IRPEG – ed entrata definitivamente in vigore il 1° gennaio 2004. La motivazione principale della trasformazione del sistema tributario italiano è da ricondurre alla volontà di allineare l'economia ed il sistema fiscale italiano, con quello dei paesi europei.

L'imposta in questione colpisce i redditi degli enti societari con personalità giuridica, ma anche gli enti associativi commerciali e non, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, seppur con modalità di calcolo della base imponibile differenti. A titolo informativo, si presenta di seguito una tabella indicante l'andamento dell'aliquota in questione nel corso del tempo:

Tabella 1: L'evoluzione dell'IRES nel tempo

PERIODO D'IMPOSTA	ALIQUTA	DENOMINAZIONE DELL'IMPOSTA
2000	37%	IRPEG
2001-2002	36%	IRPEG
2003	34%	IRPEG
2004-2007	33%	IRES
2008-2016	27,5%	IRES
2017-2023	24%	IRES

Fonte: Elaborazione propria sulla base dei dati disponibili al seguente articolo: <https://www.tasse-fisco.com/societa/ires-azienda-societa/aliquote-ires-percentuale-irap-societa-banche-assicurazioni-cooperative/52201/>

Dalla medesima, si può di conseguenza osservare come questa sia progressivamente diminuita nel corso del tempo.

1.2 Presupposto e periodo d'imposta

Il presupposto dell'imposta è costituito dal possesso di redditi da parte dei soggetti passivi che devono sostenerla, che possono essere in denaro o in natura, rientranti nelle categorie indicate dall'art. 6 del TUIR:

- a) redditi fondiari;
- b) redditi di capitale;
- c) redditi di lavoro dipendente;
- d) redditi di lavoro autonomo;
- e) redditi di impresa;
- f) redditi diversi" (art. 1, co. 1, TUIR).

L'IRES è dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma (salvo quanto previsto per il riporto agli esercizi successivi delle eccedenze di imposta e delle perdite fiscali) (M. Negro, 2018)

Il periodo di imposta, invece, è rappresentato dall'esercizio (o periodo di gestione) della società, di cui si ha indicazione nell'atto costitutivo della medesima oppure direttamente dalla legge.

1.3 Aliquota e determinazione dell'imposta

Si tratta di un'aliquota proporzionale², la quale viene determinata applicando al reddito complessivo di periodo, come illustrato in precedenza, un'aliquota pari al 24%.

L'imposta dovuta, in primo luogo, viene calcolata mediante la determinazione dell'imposta lorda (ottenuta, per l'appunto, applicando il 24% di aliquota al reddito imponibile) al netto di eventuali perdite fiscali di periodi precedenti, e scomputando dall'imposta lorda eventuali crediti per imposte pagate all'estero e detrazioni spettanti.

² L'imposta risulta proporzionale quando l'aliquota si presenta costante indipendentemente dal valore assunto dalla base imponibile. Dunque, ad un incremento del reddito corrisponde di conseguenza un aumento anche del tributo dovuto.

L'IRES può essere a debito o a credito; per quanto concerne l'IRES a debito del periodo di imposta, questa viene determinata scomputando dall'imposta dovuta le ritenute subite, gli acconti versati, i crediti d'imposta spettanti e l'eventuale parte non utilizzata in compensazione in periodi pregressi (cosiddetta eccedenza IRES). L'IRES a credito, invece è presente nei casi in cui l'importo pagato risulta superiore a quello effettivamente dovuto; in tali circostanze occorre procedere con una richiesta di un rimborso all'Agenzia delle Entrate, oppure richiedere un credito IRES con il quale poter pagare altri debiti fiscali: il credito IRES, infatti, può essere impiegato sia per pagare l'IRES dell'anno successivo, sia per pagare altre imposte³.
L'imposta viene corrisposta dalle imprese mediante modello F24, specificando il codice del tributo per ogni mensilità in cui avviene il pagamento dello stesso⁴.

A secondo dell'importo del pagamento che ogni impresa deve effettuare, il termine ultimo entro cui effettuare tale pagamento varia in base all'ammontare che il soggetto passivo è tenuto a versare:

- Il 30 giugno è la scadenza per il saldo e per il versamento in un'unica soluzione;
- Il 30 giugno e il 30 novembre sono invece le scadenze per le diverse rate.

In merito, risultano necessarie alcune precisazioni che riguardano le scadenze dell'IRES in base all'importo che i soggetti passivi tenuti al pagamento della medesima devono effettivamente versare. Infatti, se l'imposta IRES è dovuta per un importo superiore a 258 euro, il contribuente può servirsi di entrambe le scadenze per gli acconti: entro il 30 giugno dovrà versare il 40% dell'importo, mentre entro il 30 novembre dovrà versare la parte rimanente, pari al 60% dell'importo totale. Questo riguarda gli acconti IRES, mentre si può procedere al versamento del saldo durante l'anno successivo. Quando, invece, il totale dell'IRES dovuta risulta inferiore ai 52 euro, il contribuente non sarà

³ Agenzia delle Entrate, *Rimborsi da dichiarazione*,
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/rimborsi/richiesta-rimborso/rimborsi-dichiarazione>

⁴ Agenzia delle Entrate, *Modello di versamento F24 – Che cos'è*,
<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/pagamenti/f24/cosa-f24>

tenuto al versamento di acconti, ma potrà versare direttamente il saldo secondo le scadenze previste (S. Rossi,2022).

1.4 I Soggetti passivi IRES

Questo paragrafo fa riferimento ai soggetti in capo ai quali matura l'obbligo di versamento dell'imposta IRES. In particolare, tale imposta – come stabilito dall'art 73 del TUIR – viene applicata ai seguenti soggetti:

- Società di capitali residenti in Italia:
 - Società per azioni;
 - Società in accomandita per azioni;
 - Società a responsabilità limitata;
 - Società cooperative;
 - Società di mutua assicurazione;
 - Società europee;
 - Società cooperative europee;
- Enti commerciali residenti in Italia;
- Enti non commerciali residenti in Italia;
- Enti pubblici e privati con residenza in Italia, compresi consorzi⁵, trust⁶ e organizzazioni no profit⁷;

⁵ Viene definito consorzio un'organizzazione di più imprenditori per meglio svolgere le fasi che caratterizzano l'attività d'impresa.

Si tratta essenzialmente di un contratto associativo che può essere stipulato sia da enti privati che da enti pubblici. Consultare <https://www.informazionefiscale.it/Consorzio-definizione-e-tipologie>

⁶ Il trust, di derivazione anglosassone, è uno strumento giuridico che permette ad un soggetto, chiamato *disponente* di trasferire la proprietà di beni ad un altro soggetto, detto trustee, che ha l'obbligo a gestirli in base alle specifiche indicazioni che sono state stabilite e precisate dal *disponente* stesso nell'atto che istituisce il trust. Questo viene fatto nell'interesse dei beneficiari o per la realizzazione di uno scopo.

⁷ Le organizzazioni no profit, si contraddistinguono per il fatto di aver come obiettivo il bene comune; esse non hanno scopo di lucro, e non sono svolte in maniera professionale, mirando a fini diversi dal mero guadagno. Tali organizzazioni, tuttavia è possibile possano essere attività remunerate, e quindi di conseguenza generare profitti, che non possono essere divisi tra i membri dell'organizzazione. Questo implica che i ricavi raccolti vengono utilizzati per finanziare le attività dell'organizzazione stessa (C. Stamperisi, 2018).

- Società ed enti di qualunque genere, compresi trust non residenti in Italia ma che producono reddito in Italia.

L'IRES, sostanzialmente, si applica a tutti i redditi dei soggetti passivi sopra elencati, andando a colpire in modo diretto ed immediato il loro reddito complessivo. La determinazione della base imponibile, però, avviene con principi e regole differenti a seconda della natura del soggetto passivo considerato. In via generale, comunque, si possono individuare tre macro-gruppi di norme applicabili, rispettivamente, alle società di capitali ed agli enti commerciali, agli enti non commerciali e agli enti non residenti.

Al primo gruppo citato, (società di capitali ed enti commerciali residenti) sono previsti regimi speciali a seconda della tipologia di attività svolta. Tuttavia, il reddito generato da tali attività viene definito reddito d'impresa, indipendentemente dalla sua natura effettiva natura (art. 81 del TUIR).

Secondo l'articolo 83 del TUIR, per determinare la base imponibile, si devono considerare eventuali modifiche in aumento o in diminuzione rispetto al risultato del conto economico. Tra le modifiche in aumento, ossia le spese parzialmente o non completamente deducibili, rientrano ad esempio le sanzioni e le multe, le spese sostenute per rappresentanza così come i costi per carburante, il quale ad esempio risulta deducibile solo in parte, il 20%.

In merito a quelle in diminuzione invece, ossia quelle riguardanti fondamentalmente costi non dedotti negli esercizi precedenti o ricavi non imponibili, possiamo includere per intero le eccedenze di ammortamento, note come super-ammortamenti e i crediti d'imposta non soggetti a tassazione.

Invece, per quanto concerne la base imponibile degli enti non commerciali residenti, la medesima risulta dalla somma di redditi fondiari, redditi di capitale, redditi d'impresa, redditi diversi. A tali redditi è poi consentito sottrarre un importo pari all'eventuale perdita relativa all'attività commerciale svolta.

In conclusione, per le società e gli enti che non hanno la residenza fiscale in Italia, la base imponibile dell'IRES viene calcolata considerando esclusivamente i redditi che provengono dalle attività svolte in Italia. Nel dettaglio:

- i soggetti con un'organizzazione stabile nel territorio italiano, sono soggetti agli stessi principi che regolano le società di capitali e gli enti commerciali residenti;
- gli enti commerciali sono soggetti alle regole del reddito fondiario, di capitale e dei redditi diversi;
- gli enti non commerciali sono imponibili solo per i redditi che producono in Italia, e pertanto, sono soggetti alle stesse norme che sono applicate ai soggetti residenti (M. Saia, 2023).

Per comprendere quali entità siano soggette all'imposizione fiscale in Italia per quanto riguarda i redditi d'impresa, è utile fare riferimento all'art. 162 del TIUR, il quale fornisce una definizione di "stabile organizzazione" che risulta rilevante ai fini del calcolo dell'imposta.

Al co.1 viene recitato: *"L'espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato"*.

Di conseguenza, risulta indispensabile l'identificazione di una sede d'affari, ovvero quell'insieme di beni materiali, macchinari e attrezzature di proprietà della società. Inoltre, questa sede deve essere fissa, ovvero situata in un dato luogo e con un certo grado di permanenza. Ulteriore requisito è che sia presente una vera e propria attività imprenditoriale.

Secondo quanto riportato al secondo comma, l'espressione stabile organizzazione deve comprendere in particolare (M. Aquilino, 2020):

- Una sede di direzione
- Una succursale
- Un ufficio
- Un'officina
- Un laboratorio
- Una miniera
- Un giacimento petrolifero
- Una cava o altro luogo adibito all'estrazione

Da tale elenco vengono escluse, secondo quanto riportato dal comma 4, le attività considerate ausiliarie come, per esempio, le attività finalizzate al solo deposito. Questo è volto soprattutto ad evitare che le imprese vengano tassate anche in altri territori, in quanto parte dell'attività svolta non risulta essere determinante per l'attività di impresa, concorrendo dunque solo in via marginale alla realizzazione dell'utile.

Per quanto riguarda società cooperative e consorzi, volendo fare un approfondimento in merito, si può osservare come il legislatore abbia previsto una particolare disciplina per i medesimi, con un regime fiscale particolare ed agevolato. Tra le varie agevolazioni fiscali riconosciute a questi enti, rientrano, ad esempio, la deduzione di alcune spese come i costi per la formazione dei soci, oppure la possibilità di detrarre una percentuale maggiore di spese sostenute per le attività istituzionali (C.R. Gigante,2020).

1.4.1 Le qualità dei soggetti passivi IRES

In Italia, esistono tre caratteristiche che possono definire i soggetti passivi dell'imposta. La prima di queste qualità consiste nel fatto che un soggetto passivo che può essere considerato come un'organizzazione, e cioè un complesso di persone e/o beni che è stabilmente strutturato per il conseguimento di un determinato obiettivo (G. Falsitta, 2019).

La seconda caratteristica riguardante i soggetti passivi dell'imposta consiste nella loro "non appartenenza" ad altri soggetti passivi. In altre parole, come evidenziato dalla prima caratteristica, i soggetti passivi dell'imposta sono tutti organizzazioni. Di conseguenza, è possibile affermare che un'organizzazione non debba essere parte di una più grande organizzazione che è già soggetta a tassazione, e quindi costituire un segmento o una struttura all'interno di essa. La terza e ultima caratteristica è la capacità dell'organizzazione di attuare il suo presupposto in modo integrato e indipendente. Ciò significa, da una parte, che gli effetti giuridici delle azioni compiute dall'organizzazione sono attribuiti all'organizzazione stessa, piuttosto che ai singoli membri che fanno parte,

dall'altra, che la stessa organizzazione abbia la capacità di autodeterminarsi quindi, di conseguenza, di esprimere una volontà distinta da quella dei suoi membri.

1.4.2 La natura commerciale dei soggetti passivi IRES

Per individuare la natura commerciale di un'impresa (sia questa pubblica oppure privata, ma residente) occorre riferirsi al suo oggetto esclusivo o principale. *“Si intende per tale, infatti, l'attività essenziale alla realizzazione degli scopi primari della società, determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto o, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”* (art. 73 co. 4 e 5 TUIR).

Dunque, vengono classificati come enti commerciali quelli aventi per oggetto, principalmente o esclusivamente l'esercizio di attività commerciale, o attività produttiva di reddito d'impresa. Mentre, d'altro canto, gli enti non commerciali sono quelli che non hanno attività commerciale come oggetto principale o esclusivo⁸.

Il fatto di appurare la natura commerciale o meno di un'attività è rilevante soltanto per stabilire il regime di tassazione degli enti diversi dalle società di capitali (per le quali, invece, il reddito è sempre considerato di natura commerciale). Si parla, in questo caso, di principio di attrazione del reddito d'impresa (art. 81 TUIR)⁹. Infatti, non solo le società di capitali, ma anche gli enti che per legge, per atto costitutivo o per statuto hanno come oggetto principale o esclusivo l'esercizio di attività commerciali, sono considerati residenti se possiedono sede legale, sede amministrativa o attività principale per la maggior parte del periodo d'imposta all'interno del territorio dello Stato.

⁸ La Corte di Cassazione civile ha stabilito che, ai fini dell'IRES, per considerare un'organizzazione come non commerciale, è fondamentale valutare se la maggior parte delle attività svolte siano confermi a quanto stabilito nello statuto e non rientrano in alcune fattispecie indicate dall'art 2195 del Codice Civile. Inoltre in queste attività devono essere eseguite senza una specifica organizzazione e senza ricevere corrispettivi che superino i costi direttamente imputabili (Sentenza Cassazione Civile n. 22939 del 26/09/2018).

⁹ Come da ultimo modificato dall'art. 1 co. 51, L. 232/2016 – Legge di bilancio 2017

1.4.3 La residenza fiscale e la presunzione di residenza ai fini IRES

Ai fini IRES, sono considerati residenti gli enti e le società che, per la maggior parte del periodo d'imposta (che equivale a 183 giorni, o 184 in caso di anno bisestile), hanno in Italia alternativamente:

- La sede legale, ovvero la sede stabilita nell'atto costitutivo o nello statuto;
- La sede dell'amministrazione¹⁰, ossia il luogo dal quale provengono le direttive inerenti all'attività amministrativa della società e all'interno della quale sono stabilite le strategie aziendali complessive;
- L'oggetto principale dell'attività, ovvero l'attività essenziale alla realizzazione dello scopo sociale (desumibile dallo statuto o dall'atto costitutivo) (G. Falsitta, 2019).

Al fine di contrastare i fenomeni di esterovestizione¹¹ della residenza fiscale, il legislatore ha previsto delle presunzioni legali relative di residenza in Italia. In particolare, salvo prova contraria, si considera che la sede amministrativa di società non residente in Italia, le quali detengono partecipazioni di controllo azionario in società o enti commerciali residenti in Italia, si trovi nel territorio italiano qualora, alternativamente:

- *Siano controllate, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;*
- *Siano amministrate da un CDA o altro organo equiparabile di gestione, composto in prevalenza da consiglieri residenti in Italia (art. 73 co. 5-bis TUIR)*

¹⁰ La Cassazione ha chiarito che il concetto di "sede amministrativa" può essere equiparato a quello di "sede effettiva" della società. Con il termine "sede effettiva" si intende il luogo in cui vengono svolte le attività amministrative, di direzione e di convocazione delle assemblee. Questo luogo è utilizzato in modo stabile per la gestione degli affari e per promuovere l'attività dell'ente, sia nei rapporti interni che con i terzi. (Sentenza Cassazione Civile n. 15184 del 04/06/2019).

¹¹ Con il termine esterovestizione si fa riferimento ad una certa forma di evasione fiscale internazionale realizzata mediante una fittizia localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società che, nella realtà, è assolutamente qualificabile come residente in Italia. ¹¹ Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che si verifica l'ipotesi di esterovestizione quando una società, che ha la sede dell'amministrazione nel territorio dello Stato – ovvero il luogo in cui viene effettivamente gestita e diretta l'attività d'impresa e dal quale vengono prese le decisioni – sposta la propria residenza fiscale all'estero esclusivamente per beneficiare di una legislazione fiscale più vantaggiosa (Sentenza Cassazione Civile n. 16697 del 21/06/2019).

¹¹ Sentenza Cassazione Civile n. 33234 del 21/12/2018

La società “esterovestita” non deve essere automaticamente qualificata come uno schermo creato esclusivamente, ad hoc per far confluire i profitti delle attività illecite fiscali, ma per verificare l’eventuale abuso del diritto che questo istituto chiaramente porta, non è necessario che venga accertata l’esistenza di ragioni economiche differenti da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre verificare l’effettività del trasferimento, ovvero se l’operazione sia meramente artificiosa (e non derivante da una reale situazione economica più favorevole)¹².

Successivamente, al co. 5-ter del medesimo articolo, viene stabilito che la verifica della sussistenza del controllo è operata alla data di chiusura dell’esercizio, oppure del periodo di gestione del soggetto estero controllato.

Inoltre, l’articolo 82 del D.L. 112 del 2008 ha introdotto il co. 5-quater all’art. 73 del TUIR secondo cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia le società/gli enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti residenti in Italia (G. Falsitta, 2019).

Infine, al co. 5-quinquies dello stesso articolo viene contemplata un’eccezione all’imposizione fiscale, in quanto gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, esclusi i fondi immobiliari, non sono soggetti alle imposte sul reddito.

1.5 I soggetti esclusi dalla disciplina

Secondo quanto stabilito dall’art. 74 del TUIR co. 1¹³, l’ordinamento italiano individua specifici soggetti non tenuti al versamento dell’IRES come tributo obbligatorio. I soggetti in questione sono rappresentati da:

- Organi e amministrazioni statali;
- Comuni, unioni di Comuni e Comunità montane;

¹² Sentenza Cassazione Civile n. 33234 del 21/12/2018

¹³ Come modificato successivamente dalla legge n.124 del 2019 (Decreto-Legge 26 ottobre 2016, n. 124, 2016)

- Consorzi tra enti locali;
- Associazioni ed enti gestori del demanio collettivo;
- Province e Regioni.

Lo stesso articolo 74 del TUIR, poi, stabilisce una presunzione assoluta di non configurazione di svolgimento di attività commerciale per specifiche attività realizzate da enti pubblici quali:

- Esercizio di funzioni statali
- Esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie

Che rafforzano ulteriormente il requisito di non soggezione ai fini dell'imposta.

1.6 La base imponibile e la sua determinazione

Ai fini IRES, il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico del bilancio d'esercizio – relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta – le variazioni in aumento o in diminuzione derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dal TUIR (art. 83 co. 1 TUIR).

Figura 1: Determinazione dell'imponibile



Fonte: elaborazione propria

Il risultato civilistico può presentarsi sia come valore positivo (si parla in questo caso di utile), sia come valore negativo (si tratta invece di una perdita d'esercizio).

Il medesimo, si compone sia di elementi positivi (i ricavi), che di elementi negativi (costi di esercizio). Con uno sguardo alle componenti positive, si intendono tutti quegli elementi che contribuiscono ad aumentare il reddito dell'impresa. In questo caso, i ricavi non si limitano alla vendita di beni e servizi in cambio di un pagamento ma includono anche altre attività come il trasferimento di azioni o quote di partecipazione in società di capitali, l'acquisizione di obbligazioni e altri titoli. Oltre a ciò, anche le variazioni delle rimanenze di magazzino. Le plusvalenze patrimoniali relative ai beni dell'impresa, le sopravvenienze attive e i dividendi rappresentano una parte importante della componente positiva del reddito aziendale (art.85 TUIR).

Per quanto concerne le componenti negative, si considerano tutte le spese sostenute dall'impresa che comportano un'uscita di denaro. In particolare, rientrano in questa categoria i costi di gestione, le minusvalenze, le sopravvenienze passive e gli interessi passivi. Inoltre, anche gli ammortamenti rientrano nella componente negativa del reddito.

Quanto appena illustrato rileva ai fini civilistici, ma per quanto riguarda l'imposizione fiscale, e quindi dal punto di vista fiscale, un risultato positivo caratterizza un reddito imponibile, mentre un risultato negativo si traduce in una perdita, che può essere portata in avanti; vale in questo caso il principio di derivazione parziale del reddito fiscale dal risultato civilistico, il quale rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'imponibile IRES (M. Tortorelli, 2019).

La base imponibile risulta, come detto, dal reddito di impresa per ogni periodo di imposta misurato però secondo un criterio di competenza (e non di cassa) (G. Brusadelli, 2019). Infatti, il calcolo del reddito implica l'identificazione di tutti gli elementi positivi e negativi che contribuiscono alla sua formazione, qualunque sia la manifestazione finanziaria associata a tali fatti economici (incassi o pagamenti) e in maniera indipendente dall'emissione o ricezione della relativa documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali e simili).

Prendendo in considerazione le variazioni, queste possono essere o in aumento o in diminuzione. Sono previste delle variazioni in aumento al fine di tassare specifici

componenti positivi di reddito non imputati precedentemente nel conto economico civilistico (o imputati per un importo inferiore a quello previsto ai fini fiscali), ovvero al fine di non far concorrere alla determinazione del reddito imponibile specifici componenti negativi di reddito imputati nel conto economico civilistico (o di farli concorrere in misura inferiore). Sono invece previste delle variazioni in diminuzione qualora si preveda di non tassare specifici componenti positivi di reddito (imputati in precedenza nel CE civilistico), ovvero di far concorrere alla determinazione del reddito imponibile determinati componenti negativi di reddito (non imputati a conto economico) (A. Fantozzi, 2014)

Al reddito così determinato mediante il sistema delle variazioni, va poi applicata l'aliquota pari al 24%. Questa è la medesima per qualsiasi risultato di imponibile: banalmente, ad esempio, sia che l'utile presenti un valore pari ad € 100, che un valore pari ad €100.000.

In estrema sintesi, si riporta un esempio di calcolo della base imponibile al fine di chiarirne la determinazione:

L'utile civilistico della società Beta SPA nell'anno 2022 ammonta ad euro 200.000. Tra i costi contabilizzati che hanno concorso a determinare l'utile, risultano costi indeducibili per un importo di 20.000 euro, così come sono presenti tra i ricavi contabilizzati dei ricavi non imponibili ai fini fiscali per 10.000 euro. Il reddito imponibile IRES risulta pertanto il seguente:

utile civilistico	200.000
variazioni in aumento	+ 20.000
variazioni in diminuzione	- 10.000
totale imponibile	<hr/> 210.000

Nel caso si registri una perdita fiscale – quando, cioè, il reddito imponibile di periodo risulti negativo – questa può essere computata in diminuzione del reddito di periodi di

imposta successivi senza alcun limite di tempo, ma fino a un massimo dell'80% del reddito imponibile di ogni periodo, fino al limite massimo dell'importo consentito. Le perdite fiscali pregresse possono poi essere utilizzate anche per compensare i maggiori redditi eventualmente accertati dal Fisco (P. Parisi, 2021).


Infine, come accennato al paragrafo 1.4, per quanto concerne la base imponibile degli enti non commerciali, il reddito è formato dalla somma complessiva dei redditi di capitale, di impresa e dei redditi diversi, ovunque prodotti e qualunque sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. La base imponibile del reddito complessivo si determina, quindi, sommando le singole categorie di reddito.

Mentre, per quanto riguarda le società e gli enti commerciali non residenti, il reddito complessivo è formato solamente dai redditi che vengono prodotti in Italia; sono invece esclusi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

1.7 L'IRES nel contesto nazionale italiano

In estrema sintesi, si riporta la linea temporale dell'imposta trattata e le sue evoluzioni nel corso del tempo.


Figura 2: La linea temporale IRES.



Fonte: elaborazione propria

In Italia, come già accennato, le imposte si dividono in due grandi categorie: dirette ed indirette. Le imposte dirette sono caratterizzate dal fatto che possono essere applicate direttamente sulla ricchezza/patrimonio, mentre le imposte indirette colpiscono la ricchezza solo quando questa viene consumata o trasferita. L’IRES si caratterizza per essere un’imposta diretta e, grazie alla Legge di stabilità del 2016 ne è stata abbassata la soglia previste per la contribuzione dal 27% al 24%. La legge di bilancio del 2019 aveva introdotto la “mini-IRES”, ovvero l’applicazione di un’aliquota agevolata pari al 15% per quelle imprese in grado di poter certificare un aumento del proprio organico, oppure in grado di dimostrare di aver compiuto degli investimenti volti all’ampliamento dell’azienda o della produzione¹⁴. Questa misura venne poi sostituita dal D.L n. 34 del 2019, e venne poi programmata una progressiva riduzione dell’aliquota fino a raggiungere il 20% a partire dal 2023. Attualmente, tuttavia, ciò non si è ancora concretamente attuato.

Grafico 1: Composizione gettito per categorie di bilancio 2020



Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, (2022)

¹⁴ Tassazione del settore produttivo, 29 settembre 2022, Camera dei deputati – Documentazione parlamentare, https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_ires_irap.html

Come illustrato dal grafico, le imposte dirette (tra cui, chiaramente, l'IRES) nel 2020 sono state pari a 252.572 milioni di euro, con un calo delle imposte indirette dovuto al periodo di pandemia. In particolare, l'IRES è risultata pari a 33.564 milioni di euro (-170 milioni di euro, pari a -0,5%)¹⁵(Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2022)

All'interno delle imposte dirette rientra anche l'IRPEF – imposta sul reddito delle persone fisiche – ed a differenza dell'IRES che si configura come un'imposta fissa, determinata da un'aliquota del 24%, l'IRPEF è un'imposta progressiva: la quota percentuale di reddito assorbita dall'imposta aumenta in proporzione al reddito stesso.

A partire dal 2022, le aliquote e i relativi scaglioni di reddito relativi all'IRPEF si sono ridotti passando così da cinque a quattro. Si riportano per completezza all'interno di una tabella:

Numero scaglione	Scaglione IRPEF	Aliquote IRPEF
1	Fino 15.000 euro	23%
2	Tra 15.001 e 28.000 euro	25%
3	Tra 28.001 e 50.000 euro	35%
4	Oltre 50.001 euro	43%

Inoltre, occorre specificare che i contribuenti che percepiscono redditi nel limite di 8.174 euro non sono tenuti a alcun pagamento, in quanto l'imposta non è dovuta (T. Gavi, 2023).

Anche l'IRAP è un'imposta diretta. Si tratta dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive e, come si evince dal nominativo, al contrario dell'IRES è un tipo di tassa regionale e dunque non omogenea su tutto il territorio italiano.

Analizzando ancora il contesto italiano, risulta interessante analizzare come effettivamente il sistema tributario ed il sistema di governo italiano hanno dimostrato nel corso del tempo di non essere privi di lacune. Ciò, di conseguenza, si è inevitabilmente ripercosso sulla concezione nutrita dal cittadino nei confronti dello Stato, dando vita ai fenomeni di erosione ed evasione fiscale. Questi fenomeni hanno

¹⁵ Ministero dell'economia e delle finanze, Bollettino delle entrate tributarie 2022, dicembre 2022.

iniziato a prendere forma sin dalla riforma tributaria degli anni Settanta, per poi consolidarsi nel corso del tempo; si tratta, essenzialmente, di quegli atteggiamenti artificiali volti alla riduzione del gettito di imposta rispetto all'originale disegno del tributo.

Evasione fiscale ed erosione dell'imposta, per queste ragioni, rappresentano le principali problematiche del sistema tributario italiano e vengono descritte da alcuni autori come *"la vera e propria piaga del sistema tributario italiano"* (P.Bosi, 2020).

A riguardo, una pluralità di fonti è in grado di affermare come il sistema di tassazione italiano sia alquanto opprimente, in grado di mettere sotto pressione imprese ed enti in maniera immane. È anche, probabilmente, per questo motivo che alcuni soggetti tendono a compiere atti illeciti volti a celare una parte degli introiti aziendali senza che questi possano concorrere alla formazione della base imponibile per il calcolo dei tributi. In alcuni casi si sente parlare addirittura di "evasione di massa italiana", cosa che differenzia profondamente il nostro sistema da quello dei principali Paesi europei (V. Visco, 2021)

Infine, occorre illustrare come, a partire dall'anno 2015, annualmente, vengano individuate e riportate le spese fiscali nel "Rapporto sulle spese fiscali". Mediante questo documento, si compiono anche delle valutazioni di tipo finanziario prendendo come parametro di riferimento modelli standard di tassazione, scelti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tabella 2: Rapporto programmatico recante gli interventi in materia fiscale

Tributo	Numero spese fiscali	Numero spese fiscali (%)	Frequenze beneficiari	Ammontare 2021 (in milioni di euro)	Ammontare 2021 (%)	Ammontare 2022 (in milioni di euro)	Ammontare 2022 (%)	Ammontare 2023 (in milioni di euro)	Ammontare 2023 (%)
IRPEF	171	28,4%	113.962.192	-39.389,8	57,8%	-39.136,8	60,5%	-39.158,7	60,1%
IRES	53	8,8%	219.028	-565,9	0,8%	-639,8	1,0%	-692,3	1,1%
IRPEF/IRES	46	7,6%	339.078	-5.832,9	8,6%	-6.700,0	10,4%	-6.346,6	9,7%
IRPEF/IRES/IRAP/IMU	17	2,8%	1.445.034	-1.709,3	2,5%	-1.516,3	2,3%	-1.570,9	2,4%
IVA	75	12,5%	762.685	-2.039,7	3,0%	-2.039,7	3,2%	-2.039,7	3,1%
IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO E IPOCATASTALI	72	12,0%	36.170	-6.284,8	9,2%	-6.284,8	9,7%	-6.284,8	9,6%
IMPOSTE SU DONAZIONI E SUCCESSIONI	9	1,5%	N.D.	-14,5	0,0%	-14,5	0,0%	-14,5	0,0%
IMPOSTA SOSTITUTIVA	32	5,3%	2.546.908	-2.106,9	3,1%	-2.298,1	3,6%	-3.101,0	4,8%
ACCISA	36	6,0%	N.D.	-3.216,0	4,7%	-3.216,0	5,0%	-3.216,0	4,9%
IMPOSTA DI CONSUMO	2	0,3%	N.D.	-166,7	0,2%	-277,1	0,4%	-343,8	0,5%
CREDITI D'IMPOSTA	66	11,0%	8.771	-6.555,6	9,6%	-2.351,8	3,6%	-2.151,8	3,3%
ALTRO	23	3,8%	376.751	-214,3	0,3%	-214,3	0,3%	-214,3	0,3%
TOTALE	602	100%	119.696.617	-68.096,4	100%	-64.689,2	100%	-65.134,5	100%

Fonte: Ministero dell'economia e delle Finanze, (2022)

1.8 La tassazione durante la pandemia

Il Governo italiano ha adottato una serie di misure economiche atte a far fronte all'emergenza causata dalla pandemia da COVID-19, in modo da aiutare l'economia del paese a superare la crisi causata da questo fenomeno e consentendo alle famiglie e alle imprese di sopperire, in parte, alle difficoltà finanziarie presentatesi. Tra queste, in particolare ed in estrema sintesi, occorre ricordare:

- La sospensione, la proroga e il rinvio dei pagamenti per imprese e famiglie, per alleggerire il carico finanziario delle attività e delle persone colpite dalla crisi;
- La cancellazione o la riduzione delle imposte per sostenere le attività economiche e le famiglie;

- Gli incentivi e i ristori a fondo perduto per le imprese e le famiglie, in modo da aiutare a coprire le perdite economiche causate dalla pandemia;
- Il sostegno alla patrimonializzazione delle imprese per aiutarle a mantenere la liquidità e la stabilità finanziaria;
- Le misure settoriali per sostenere specifici settori economici colpiti dalla pandemia (Camera dei deputati, 2022)

A causa delle chiusure e delle restrizioni vi sono stati settori più svantaggiati di altri, in particolare quello turistico, quello alberghiero e termale, quello riferito ai trasporti, il settore della ristorazione e quello dei bar, quello della cultura (cinema, teatri), il settore sportivo, il settore dell'istruzione, quello riferito ai parchi divertimento e più in generale il settore relativo all'organizzazione di eventi.

Più nel dettaglio, sono state introdotte misure di sostegno alle attività economiche, come ad esempio la possibilità di accedere a prestiti garantiti dallo Stato e a fondi di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché la possibilità di accedere a contributi a fondo perduto per le imprese e i lavoratori autonomi (Ministero dell'economia e delle Finanze, 2020).

Sono state introdotte altresì agevolazioni fiscali per le attività commerciali, come la possibilità di differire il pagamento dei tributi e la possibilità di accedere a crediti d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali.

Anche per le famiglie sono state introdotte misure di sostegno, come la possibilità di accedere a bonus relativi alle spese per la teleassistenza, nonché la possibilità di accedere a contributi per l'acquisto di beni e servizi legati all'igiene personale e alla sicurezza.

Durante questo periodo, poi, vengono eliminate o ridotte alcune tipologie di imposte: ad esempio, da gennaio 2021 sono state soppresse le clausole di "salvaguardia", che prevedevano aumenti delle aliquote in via automatica per le imprese che presentavano un volume di ricavi non superiore ai duecentocinquanta milioni di euro (Confindustria, 2018).

Vengono poi esentate dal versamento della prima e della seconda rata IMU¹⁶ per il 2020 i possessori degli immobili adibiti a stabilimenti balneari e di strutture ricettive quali alberghi e pensioni. Per le strutture con finalità di ricezione del pubblico, come cinema e teatri, viene prevista l'esenzione anche per tutto il 2022¹⁷.

Sicuramente, come già accennato, durante il periodo di pandemia le attività maggiormente colpite sono state quelle che generalmente coinvolgono una platea più o meno ampia di persone ma, in ogni caso, tutti i soggetti coinvolti nel mercato si sono dovuti adattare alle misure di sicurezza imposte dal Governo, compiendo dunque quelle modificazioni necessarie per cercare di prevenire il rischio connesso alla malattia. In particolare, ogni modificazione volta a seguire le regole sanitarie rese obbligatorie poteva rientrare dentro la concessione di un credito d'imposta: infatti, durante questo periodo, è stato predisposto un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti pubblici e adibiti all'accoglienza dei soggetti, nonché per l'acquisto di mascherine, disinfettanti e separatori in plexiglas per le postazioni di lavoro (Camera dei Deputati, 2022)

È stato altresì istituito un credito d'imposta per consentire ai soggetti che svolgono attività d'impresa, professionale o artistica in locali aperti al pubblico, nonché alle associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi quelli del Terzo Settore, di ottenere un rimborso fiscale fino al 60% delle spese sostenute per adeguare i propri ambienti di lavoro (Agenzia delle Entrate, 2023).

1.9 La fiscalità dei gruppi societari

Si definisce gruppo societario un insieme di società tra di loro collegate in virtù di un rapporto di controllo che viene esercitato da una società capogruppo, detta holding. Per la configurazione del suddetto istituto, ossia per creare un gruppo societario, è

¹⁶ L'Imposta Municipale Propria, comunemente chiamata IMU, è un tributo che è stato introdotto durante il Governo Monti attraverso la manovra Salva-Italia del 2011 e che viene pagata a livello comunale. Questa imposta riguarda il possesso di beni immobiliari e rappresenta un tributo diretto sul patrimonio immobiliare detenuto. Consultare <https://www.cafacli.it/it/servizi-fiscali/iuc/imu/>

¹⁷Un riepilogo delle esenzioni IMU 2020/2021: <https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/30941-imu-ecco-un-riepilogo-delle-esenzioni-20202021.html>

necessario che la società capogruppo eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti delle altre società del gruppo da parte di una società capogruppo, denominata holding. In altre parole, la società holding deve avere un controllo effettivo sulla gestione delle altre società del gruppo. C. Kumar, 2022).

Per una migliore comprensione, per “ società controllante” si intende una società che soddisfa alternativamente uno o più delle seguenti condizioni:

- detiene la maggioranza dei voti dell’assemblea ordinaria di un’altra società;
- detiene sufficienti voti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di un’altra società;¹⁸
- controlla un’altra società in virtù di obblighi contrattuali.¹⁹

L'attività di direzione implica il potere di intervenire in modo determinante nelle decisioni prese dalla società controllata, grazie alla posizione di maggioranza che la società holding detiene all’interno dell’assemblea ordinaria della controllata stessa. Di conseguenza, si presume l’esistenza di una posizione di controllo quando la società holding ha la capacità di nominare l’organo amministrativo della controllata.

L'attività di controllo si manifesta, invece, in un'influenza meno penetrante e decisiva rispetto a quella propria dell'attività di direzione; infatti, consente alla società controllante di esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare sulle scelte della società controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con la stessa (A. Polani 2021).

¹⁸ L'attività di direzione implica il potere di intervenire in modo determinante nelle decisioni prese dalla società controllata, grazie alla posizione di maggioranza che la società holding detiene all’interno dell’assemblea ordinaria della controllata stessa. Di conseguenza, si presume l’esistenza di una posizione di controllo quando la società holding ha la capacità di nominare l’organo amministrativo della controllata.

¹⁹ L'attività di controllo si manifesta, invece, in un'influenza meno penetrante e decisiva rispetto a quella propria dell'attività di direzione; infatti, consente alla società controllante di esercitare un'influenza dominante all'interno dell'assemblea ordinaria della controllata (pur non disponendo della maggioranza dei voti) o di influenzare sulle scelte della società controllata in virtù, ad esempio, di determinati rapporti contrattuali con la stessa (A. Polani 2021).

Sotto il profilo giuridico, sia la società controllante che la controllata, sono considerate come entità autonome sul piano organizzativo e patrimoniale. A causa di questa distinzione, per molto tempo il fenomeno dei gruppi societari è stato trascurato in materia di imposte sui redditi. Infatti, poiché ogni società era considerata un soggetto fiscale autonomo e dunque tenuta al pagamento del tributo per i propri redditi, non era possibile compensare o consolidare i risultati economici delle diverse società appartenenti al gruppo. Pertanto, ciò ha impedito la determinazione di un risultato economico complessivo del gruppo a fini fiscali, sebbene sia previsto sul piano civilistico lo strumento del bilancio consolidato di gruppo.

A. Fantozzi, F. Paparella 2021)

Ad oggi, invece, i gruppi di imprese trovano riconoscimento, sotto il profilo tributario, negli istituti della trasparenza fiscale e del consolidato fiscale nazionale e mondiale.

1.9.1 La trasparenza fiscale

Questo istituto consente di applicare il regime di tassazione delle società di persone anche alle società di capitali, in maniera che il reddito prodotto in capo alla società controllante (definita, in questo contesto, società trasparente) venga imputato direttamente in capo ai soci (e questo a prescindere dall'effettiva distribuzione). Scopo di questo regime, dunque, è quello di evitare una doppia imposizione sugli utili societari che sarebbero prima assoggettati a tassazione in capo alla società e poi, successivamente, in capo ai soci persone fisiche (G. Moschella, 2022)

Il regime di trasparenza è applicabile:

- alle società di capitali partecipate da altre società di capitali dove, essenzialmente, il reddito viene tassato ai fini IRES esclusivamente in capo alla società che detiene la partecipazione nella società trasparente. Prima della riforma che ha previsto l'introduzione dell'IRES come tassa nazionale, il regime

della trasparenza veniva applicato solamente alle società di persone, mentre ad oggi viene si esteso anche alle società di capitali residenti. Queste, sostanzialmente, possono scegliere tale regime qualora abbiano una quota diretta di partecipazione in altre società di capitali compresa tra il 10% ed il 50%.

- alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria, dove i soci devono essere persone fisiche presenti in un numero non superiori a 10 (o 20 nel caso di società cooperativa) e questi, inoltre, devono possedere la residenza in Italia. Se, al contrario, questi non vantano la residenza nel territorio italiano, la partecipazione da loro detenuta deve riguardare un'organizzazione che sia stabile e qui residente. Per quanto concerne invece la società, per questa l'ammontare dei ricavi non deve essere superiore al limite previsto per gli studi di settore. Il reddito non viene tassato ai fini IRES in capo alla società partecipata, ma per trasparenza in capo ai soci nel periodo di produzione. L'opzione per la trasparenza è esclusa se la società partecipata realizza un volume di ricavi che supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore (questo per far sì che il regime venga riservato alle sole Società a responsabilità limitata di piccole dimensioni) (G. Moschella 2022).

1.9.2 Il consolidato fiscale nazionale e mondiale

Il consolidato fiscale nazionale

Questo strumento, disciplinato dagli artt. da 1117 a 129 del TUIR, si sostanzia in un regime di tassazione, su base consolidata, riguardante i gruppi di società residenti e consistente nella determinazione in capo alla società controllante di un'unica base imponibile IRES per l'intero gruppo.

Si tratta di uno strumento operativo a disposizione delle società che può essere adottato su base volontaria ma che, se utilizzato, deve obbligatoriamente avere una durata di

almeno tre esercizi. Di conseguenza, la scelta del consolidato nazionale comporta in capo alle società coinvolte l'adesione ad una serie di accordi al fine di regolare i loro rapporti economici (G. Iannibelli, 2015)

Sono ammesse alla tassazione di gruppo tutte le società di capitali:

- residenti in un Paese con il quale esiste un accordo per evitare la doppia tassazione;
- che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa.

L'opzione, al contrario, non può essere esercitata da una società che fruisce di una riduzione di aliquota dell'IRES, né da una società dichiarata fallita o che abbia subito un provvedimento che ne ordini la liquidazione coatta.

Prima dell'introduzione del consolidato fiscale (risalente all'anno 2003), qualora a realizzare una perdita fosse stata una società controllata, la controllante poteva scegliere di svalutare la partecipazione e solo in un secondo momento portare in deduzione la svalutazione stessa (Panteghini, La tassazione delle società, 2021). Grazie all'introduzione dello strumento l'Italia si è potuta allineare al resto dei paesi europei, in quanto il consolidamento è previsto anche nelle altre nazioni, seppur da nazione a nazione ne differiscono le regole (specie sulle percentuali minime di possesso delle partecipazioni).

I vincoli derivanti dal consolidamento riguardano essenzialmente:

- La forma giuridica
- La residenza
- La coincidenza temporale
- La partecipazione nell'altra società maggiore del 50%

La forma giuridica e la residenza si riferiscono alla natura dell'impresa e al territorio in cui questa sceglie di operare, mentre il terzo vincolo fa riferimento al fatto che gli esercizi delle società controllate devono tutti coincidere a livello temporale. Inoltre, le partecipazioni detenute dalla controllante – che siano di tipo diretto o indiretto – non possono essere inferiori del 50%. Di conseguenza, se la società controllante detiene una partecipazione del 60% in un'altra società, sarà possibile procedere al consolidamento; al contrario se la società controllata in questione detiene a sua volta partecipazioni

presso una terza impresa non si potrà procedere al consolidamento, poiché la prima detiene già una partecipazione indiretta nella terza.

Il consolidato fiscale mondiale

Il consolidato mondiale è uno strumento fiscale attraverso il quale è possibile determinare un'unica base imponibile per un gruppo di imprese non residenti. In particolare, la società controllante è residente nel territorio dello Stato, mentre le controllate sono residenti all'estero. Lo strumento, di fatto, ricalca le fondamenta del consolidato fiscale nazionale, poiché rappresenta un sistema di tassazione di gruppo che però, rispetto a questo, presenta una sostanziale differenza: l'imputazione dei redditi delle società controllate non residenti avviene pro-quota rispetto alla percentuale di partecipazione al capitale di ciascuna società estera controllata. Di conseguenza, dunque, non si verifica una tassazione unitaria di più soggetti (come nel caso del consolidato nazionale), ma una tassazione dei redditi delle partecipate estere pro-quota (e non integralmente).

Anche in questo caso, ai fini della sussistenza del requisito del controllo, si considerano controllate le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia le cui azioni o quote sono possedute direttamente o indirettamente dalla controllante, in misura maggiore del 50%. (A. Fantozzi. F. Paparella, 2014)

Il consolidato fiscale mondiale si presenta come un istituto riservato ad un gruppo ristretto di imprese visto che le stesse, per potervi accedere, devono possedere le caratteristiche tipiche delle grandi imprese. Infatti, possono esercitare l'opzione le società e gli enti che alternativamente:

- siano quotate nei mercati regolamentati
- siano soggette al controllo azionario esclusivo dello stato o di altri enti pubblici o di persone fisiche residenti.

L'esercizio dell'opzione è libero, ma qualora esercitata è soggetta ad una durata pari a cinque esercizi. Al termine del quinquennio questa si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo che non venga revocata.

Il principale vantaggio di questo strumento è ravvisabile nella compensabilità delle perdite delle società controllate estere con i redditi delle società controllate residenti, mentre il principale svantaggio risiede nell'immediata tassabilità in capo alla capogruppo residente in Italia dei redditi delle controllate estere.

Capitolo 2

La tassazione delle società in Europa

2.1 Teoria della competizione fiscale internazionale

La concorrenza, di per sé, è un'azione che riguarda tutti gli esseri umani, ed è assolutamente naturale tentare di apportare al proprio benessere vantaggi e miglieorie cercando di rendere la propria vita migliore, anche a discapito di altri. Come le persone anche gli Stati sono in competizione tra di loro con lo scopo di attirare attività produttive ed investimenti vitali per lo sviluppo e il progresso economico all'interno di essi. Tale competitività non si basa solamente sull'abbassamento del livello dell'aliquota tributaria, ma sono assolutamente necessari altri elementi quali efficacia ed efficienza, nei confronti dei soggetti, delle attività e delle imprese al suo interno.

Ecco che con il termine competizione fiscale, o concorrenza fiscale, si fa riferimento ad attività e comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione, con l'obiettivo di abbassare i tributi ed attirare investimenti verso il proprio territorio. Allo stesso tempo tale iniziativa è volta anche ad evitare la fuoriuscita degli investimenti dal territorio nazionale, attirando i privati e le aziende, gli investitori in generale, ad investire presso il proprio territorio (Ceriani, 2009, XXI secolo) . Il padre della teoria della concorrenza fiscale è senza alcun dubbio Tiebout, il quale sostiene che la mobilità degli individui spinge i governi ad accendere la competizione, facendo anche in modo che combinazioni di beni e servizi risultino attraenti per i cittadini e quindi anche capaci di attirare reddito dalle giurisdizioni diverse (Tiebout, 1956).

In un contesto economico altamente globalizzato e con una grande integrazione come quello attuale, è possibile che i vari enti si influenzino a vicenda, e le variabili tributarie possono identificare possibili azioni strategiche. La competizione fiscale si individua in una combinazione “di azioni e reazioni” (Ceriani, 2009, XXI secolo) volti alla copertura totale del proprio settore di mercato. La liberalizzazione dei mercati in questo senso ha sviluppato una fortissima concorrenza tra Stati ed imprese, ed è quindi comprensibile attribuire alla concorrenza fiscale la responsabilità di creare un contesto in grado di risultare attraente per gli investimenti; difatti, specialmente in contesti altamente integrati avvengono elevati scambi di fattori produttivi che movimentano i flussi reddituali dei vari soggetti dando quindi vita alla “reazione” delle varie giurisdizioni che al pari delle altre tenteranno di rendersi competitive allo stesso modo.

Dal momento in cui le persone e le imprese di capitali sono libere di muoversi da una giurisdizione all'altra è impossibile pensare che la concorrenza venga eliminata, ma è necessario intraprendere azioni che disincentivino la scelta di investire fuori dal proprio territorio. Per gli Stati non provvedere alla permanenza dei soggetti che rappresentano la propria sopravvivenza e le proprie entrate, significherebbe andare verso il declino; quindi, la scelta più ovvia da perseguire è sicuramente relativa ad una combinazione di aliquote tali da disincentivare questi accadimenti, ma anzi volte ad attirare piuttosto investitori. La deregolamentazione del commercio internazionale e la diminuzione associati agli spostamenti, con l'aggiunta della sempre maggiore e ampia disponibilità di tecnologie avanzate, ha abbattuto moltissime barriere che determinavano l'andamento dei mercati locali e ha aperto la possibilità ai vari Stati di capire come attirare presso il proprio territorio le imprese ed i capitali, oltre che le persone; le azioni relative al sistema della tassazione rappresentano sicuramente una variabile molto importante.

La possibilità di sfruttare le asimmetrie esistenti tra i vari regimi tributari consente agli operatori economici di effettuare scelte remunerative. Questo fenomeno è conosciuto come “arbitraggio fiscale”, che consiste nello sfruttare specifiche condizioni, come le differenze esistenti tra i regimi diversi e la mobilità delle basi imponibili che sono soggette a tassazione tra una giurisdizione e l'altra, localizzando le proprie attività produttive al fine di ottenere un minor carico fiscale.

L'attenzione per strategie che abbiano come obiettivo attrarre investimenti presso il territorio è relativamente recente e sicuramente tutti i Governi utilizzano la leva tributaria per far sì che i propri obiettivi si realizzino (Marino, 2019). Quindi, è possibile anche affermare che il benessere dei cittadini residenti nei diversi Paesi è strettamente collegato alle scelte che vengono messe in atto dalla politica fiscale sia del proprio Paese di residenza che dagli altri.

La concorrenza fiscale sicuramente non è classificabile come un comportamento di tipo "collaborativo" ma piuttosto tende proprio a influenzare il flusso dei redditi in termini di capitale (Gagliano C.A., 4/2016). Essa è strettamente collegata alla teoria dei giochi, difatti gli enti prendono le loro decisioni in modo totalmente autonomo in merito alle questioni fiscali ed è quindi comprensibile che puntino alla propria salvaguardia ed ai propri interessi; inoltre, il regime di tassazione di una particolare tipologia di reddito adottato da un ente è in grado di influenzare la base imponibile di altri enti, arrivando ad una condizione "Pareto inefficiente".

Come detto precedentemente la concorrenza, dunque, si manifesta tramite diverse modalità, e quella più comune fa riferimento al livello di tassazione, che può, in alcuni casi essere totalmente assente; in questo caso si parla di "esenzione". Sicuramente il ruolo della definizione della base imponibile risulta essere molto importante per le sorti del territorio, poiché come è stato detto il sistema di tassazione può rendere attraenti determinati settori piuttosto di altri. I fattori per i quali è possibile stabilire i livelli delle aliquote non derivano solamente dalla legislazione, ma riguardano anche le scelte di natura amministrativa, oppure è possibile anche realizzare strategie di concorrenza fiscale tramite la predisposizione di regole, ovvero rendendo difficili o addirittura impedendo le collaborazioni amministrative tra gli Stati e le rispettive autorità fiscali.

La concorrenza fiscale fa riferimento sia ai tributi diretti che a quelli indiretti, anche se sono le imposte sul reddito quelle ad essere maggiormente colpite e al contempo anche quelle che maggiormente gravano sul sistema finanziario, invogliando quindi i possibili contribuenti a spostare le loro attività dove la pressione fiscale risulta essere minore. Questa può essere sia orizzontale che verticale, dove nel primo caso le giurisdizioni che si collocano sullo stesso livello gerarchico sono in competizione tra di loro, come

potrebbero essere entità locali differenti.²⁰ Risulta quindi chiaro come la concorrenza fiscale si traduca nei vari livelli di concorrenza dei diversi Stati, individuando quindi il grado di qualità dell'economia di mercato di una giurisdizione territoriale e determinandone al contempo la capacità di collocare le risorse produttive e quindi anche ad accrescere il proprio potere reddituale (Boria, 2016).

Secondo Ceriani sul piano empirico i Paesi di minori dimensioni sono più portati ad attuare "strategie di competizione fiscale", poiché per questi il costo relativo all'applicazione di regimi fiscali particolari è più basso rispetto a quello che dovrebbero sostenere Paesi di maggiori dimensioni che hanno anche sistemi molto più articolati. Questo viene spiegato anche con il fatto che sono proprio i paesi di piccole dimensioni quelli che vengono definiti i "paradisi fiscali", ovvero giurisdizioni che adottano aliquote nulle o tanto basse da non essere un peso per i contribuenti, favorendo all'evasione delle imposte del proprio Paese di residenza (R. Kambur, 1993). La concorrenza fiscale tra i diversi Stati favorisce anche le possibilità di arbitraggio che sono insite nei sistemi tributari, rappresentando la concreta possibilità che vengano sfruttate da imprenditori e cittadini. Da questo fenomeno si scatena dunque la "reazione" da parte delle giurisdizioni rivali che assumeranno comportamenti volti a contrastare i vantaggi derivanti da politiche fiscali attraenti.

A questo proposito è interessante notare come le giurisdizioni abbiano introdotto il principio di tassazione in base alla residenza del percettore (Worldwide Income Principle), che affiancato alla tassazione in base al luogo di produzione (Source Based Taxation Principle) contrasta il problema relativo all'evasione sulla tassazione (L. Grazzini).

A livello Europeo è vero che la costituzione di un mercato unico ha favorito molta più mobilità ai fattori produttivi e ai capitali, incentivando i Governi a ridurre la pressione fiscale sulle aziende in modo da poter attrarre i benefici nel proprio territorio, ma al

²⁰ *La concorrenza fiscale verticale* fa riferimento alla competizione fiscale tra diverse giurisdizioni all'interno della stessa struttura di uno Stato, che hanno livelli gerarchici differenti. Un esempio può essere dato da Stato e regioni (L. Grazzini & A. Petretto 2014). Quando invece si fa riferimento alla concorrenza fiscale orizzontale, ci si riferisce alla competizione fiscale tra diverse autorità o giurisdizioni che si, all'interno dello stesso Stato, allo stesso livello giuridico (Enciclopedia Treccani-Dizionario di Economia e Finanza (2012)

contempo è vero che così facendo si è aumentata la presenza di imprese estere sui vari territori nazionali. In Europa è possibile riscontrare livelli di tassazione differenti che oscillano dal 9% in Bulgaria al 35% a Malta, con una media generale che si aggira intorno al 19%; i dislivelli e le diversità sono anche fonte di divario nell'allocazione delle risorse, e determinano costi importanti per le imprese che vogliono operare all'estero.

Le differenze normative e legali tra i vari Paesi, infatti, obbligano i vari soggetti ad adeguarsi a normative differenti, ed inoltre una competizione fiscale eccessiva può portare al ribasso delle aliquote che potrebbe significare una contrazione del gettito, causando problemi molto importanti come l'insufficienza delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi pubblici. La Commissione europea, nel corso degli anni innanzitutto si è proposta di eliminare quelli che sono gli ostacoli fiscali, ovvero:

- Stabilire dei prezzi di trasferimento (strettamente collegati ai prezzi di mercato) che servano a definire il costo delle transazioni all'interno del medesimo gruppo da parte di entità che operano in Paesi diversi appartenenti all'Unione;
- La doppia tassazione;
- Gli oneri per le operazioni straordinarie.

L'introduzione di una base imponibile unica, tuttavia, potrebbe essere la soluzione ai problemi derivanti dalle differenze tra i sistemi di tassazione, creando al contempo anche un sistema obbligatorio uguale per tutte le società. (L. Grazzini, 2013)

2.2 I limiti dell'integrazione europea e le diverse proposte

La coesistenza in Europa di numerosi sistemi fiscali, i quali presentano forti differenze tra loro, è stata e lo è tutt'oggi, una questione spinosa da affrontare. e nonostante il tentativo di risolvere i vari ostacoli attraverso una comune armonizzazione, questa tematica resta uno dei più grandi limiti dello scenario europeo.

La costituzione del mercato unico è avvenuta attraverso molteplici fasi: se fino agli anni '50 e '60 il commercio tra i paesi era disciplinato da accordi bilaterali che miravano in maniera principale all'abolizione della doppia imposizione, la quale veniva vista come ostacolo alla crescita economica, con l'avvento degli anni '70, in maniera particolare con

la direttiva 2006/112/CE ci furono importanti novità, come l'introduzione dell'IVA (imposta sul valore aggiunto), con basi imponibili uniformi in tutta la comunità.

L'idea di un'imposta unica comunitaria si è sviluppata negli anni '80, nel periodo in cui la globalizzazione ha portato alla luce problematiche legate alla concorrenza fiscale e alla circolazione del capitale. Nonostante la crescente necessità di un'azione comune, ogni singolo stato ha deciso di rafforzare il proprio sistema fiscale individualmente, non considerando quindi una soluzione comunitaria. Così, dopo i fallimenti di quest'ultimo decennio, e diverse direttive emanate, il punto di svolta è stato nel 2001 quando la Commissione Europea, attraverso una comunicazione in cui fornisce valutazioni quantitative in termini negativi, ha sottolineato la necessità di una più stretta collaborazione nella tassazione delle imprese. Si è messo in rilievo come l'alta mobilità dei capitali potrebbe avere un impatto negativo in termini di maggior concorrenza fiscale all'interno del territorio dell'EU. La commissione quindi, pur trovandosi in una posizione di mezzo tra i favorevoli al coordinamento fiscale e quelli a favore della concorrenza fiscale, implementò una strategia costruita sui seguenti due principali obiettivi:

- Realizzazione di azioni finalizzate a consentire alle aziende di essere tassate su una base imponibile consolidata per le attività presenti in territorio comunitario.
- Individuazione ed eliminazione delle barriere fiscali per il mercato interno, quali la doppia imposizione, la presenza di oneri fiscali importanti in ambito di operazioni straordinarie come le fusioni o trasformazioni e la creazione di una disciplina di regole etiche per regolare la tassazione delle imprese

Con particolare attenzione al primo punto del programma, al momento, le aziende che operano nei paesi dell'UE utilizzano la contabilità separata. Ciò significa che calcolano i redditi delle singole filiali nelle diverse giurisdizioni come se fossero soggetti indipendenti, compresi i movimenti di transazione all'interno del gruppo. Con l'attuazione di codesta disposizione, un'azienda che opera all'interno dell'Unione Europea determinerebbe il reddito imponibile consolidato eliminando le transazioni interne all'interno gruppo del quale ne fa parte.

Furono 4 le proposte individuate dalla Commissione Europea al tempo:

- Base imponibile unica armonizzata CHCTB (Compulsary Harmonised Corporate Tax Base)
- Imposta europea sul reddito delle società, EUGIT (European Union Company Tax)
- Base imponibile comune consolidata, CCCTB (Consolidated Common Corporate Tax Base)
- Imposizione nello stato di residenza, HST (Home state Taxation)

La prima proposta, il CHCTB rappresenterebbe l'approccio più ambizioso in quanto con la creazione di un'unica base imponibile per tutte le società europee con conseguente sostituzione delle normative fiscali nazionali, implicherebbe l'annullamento della concorrenza fiscale con conseguente eliminazioni di azioni arbitraggistiche. I limiti e i motivi della riluttanza dei governi a scegliere questa opzione sono da individuare nella perdita sia dell'autonomia fiscali delle nazioni sia di gettito entrante, con conseguente rigidità nei bilanci nazionali. Risulta meno praticabile anche la seconda proposta, l'EUGIT, la quale nonostante rappresenta gli stessi presupposti della CHCTB, si differenzia dalla prima per la sua flessibilità: il suo adottamento dal momento che risulta facoltativo sarebbe causa di importanti distorsioni.

In merito alla proposta dell'HST, essa rappresenta la proposta più flessibile in quanto le nazioni manterrebbero ampia autonomia: si basa sostanzialmente sull'accordo fra stati comunitari, in base al quale l'applicazione dell'imposta societaria avviene in base alle leggi vigenti nel paese dove è presente la sede del gruppo multinazionale.

La proposta più importante, e più discusso è la Consolidate Common corporate tax base, la quale dopo la sua prima proposta nel 2004, ha subito molteplici modifiche.

La CCCTB prevede un sistema facoltativo basato su regole armonizzate volte a determinare un'unica base imponibile (V. Guest, 2008).

Al contrario delle soluzioni sopracitate, la gestione dell'aliquota e della rispettiva imposta vengono lasciate a ciascun stato membro. Una volta determinata la base imponibile nello stato in cui la capogruppo risiede, essa viene ripartita tra i paesi nei quali il reddito è stato generato.

2.3 Le opzioni meno praticabili

Analizzando da una prospettiva teorica le diverse soluzioni, risulta ottimale l'armonizzazione offerta dalla CHCTB, poiché garantisce efficienza e in secondo luogo offre una semplicità normativa, la quale quest'ultima consente di ridurre in modo drastico i costi di conformità, dal momento che i contribuenti dovrebbero adeguarsi ad un unico corpo normativo evitando dunque di applicare norme eterogenee. Infatti, come evidenziato da Sørensen (2002), mediante l'impiego obbligatorio di una base imponibile unica, la CHCTB consentirebbe l'eliminazione della concorrenza fiscale e garantirebbe un trattamento uniforme ai contribuenti, in modo tale da poter scongiurare ogni possibilità di arbitraggio.

D'altra parte, però, tale soluzione presenta essenzialmente due limiti. Innanzitutto, l'impiego di un unico corpo normativo come precedentemente riportato, riduce in modo radicale l'autonomia fiscale dei singoli Paesi europei. In secondo luogo, essa provoca un rilevante problema di gettito fiscale poiché le entrate generate dalla CHCTB non sarebbero destinate ai bilanci dei singoli Stati ma bensì al bilancio dell'UE. In conseguenza a ciò, i Governi nazionali, per compensare tale perdita di gettito, avrebbero a disposizione due alternative di azione: la prima, la quale risulta più difficile da realizzare, consiste nell'individuare fonti di reddito alternative; la seconda invece, consiste in un accordo di ripartizione di una quota delle entrate CHCTB secondo un criterio fissato ex ante. Quest'ultima alternativa però potrebbe comportare bilanci nazionali estremamente rigidi e di conseguenza compromettere gli obiettivi di politica economica nazionali. Da ciò risulta comprensibile la conseguente riluttanza da parte dei Governi nazionali a prediligere per la CHCTB²¹.

²¹ All'interno della comunicazione della Commissione europea (2003) si legge: "in fin dei conti, solo gli stati membri possono decidere l'adozione di misure in questo campo e la loro successiva attuazione ed è gran tempo che lo facciano. Non si dovrebbe trascurare il fatto che negli ultimi anni i responsabili della politica fiscale nell'UE si sono preoccupati principalmente di stabilizzare il gettito fiscale degli stati membri. In particolare, è stato attuato l'essenziale del codice di condotta relativo alla tassazione delle società e sono in corso i lavori corrispondenti relativi ai paesi in via di adesione. Si stanno così combattendo le forme dannose ed economicamente indesiderabili (e solo queste) della concorrenza fiscale. Siffatte disposizioni dannose rappresentavano una delle cause importanti della riluttanza degli stati membri a impegnarsi nell'eliminazione degli ostacoli fiscali nel mercato interno, ma tali preoccupazioni non sono ormai giustificate".

Un'ulteriore soluzione, maggiormente flessibile, è data dall'EUCIT, mediante la quale le società possono optare tra la contabilità separata e la base imponibile unica. Tuttavia, Mintz, proprio per via di questa duplice opzione afferma che tale soluzione potrebbe generare rilevanti distorsioni, in quanto due attività uguali sarebbero soggette a trattamenti fiscali differenti se scegliessero l'una, il sistema nazionale e, l'altra, l'EUCIT. Infine, come già visto per la CHCTB, l'EUCIT andrebbe ad essere amministrata a livello comunitario, dunque, il gettito, in via totale o parziale, confluirebbe nel bilancio UE.

2.4 Le opzioni praticabili

Dati i problemi emersi con le sopracitate opzioni, la Commissione ha ritenuto quest'ultime difficilmente concretizzabili, concentrandosi dunque maggiormente sulla CCCTB e sulla HST. Nel fare ciò la Commissione ha impiegato un approccio duplice, con il fine, da un lato, di approfondire l'ipotetico impiego della CCCTB e, dall'altro, avanzare un progetto pilota che prevede l'utilizzo della HST da parte delle piccole/medie imprese. Entrambi i suddetti sistemi sono da intendere come opzionali, consentendo inoltre agli stati di determinare l'aliquota, in maniera tale da allineare la tassazione delle società agli obiettivi nazionali.

Tra le diverse opzioni annoverate, la CCCTB e la HST risultano meno ambiziose ma più facilmente applicabili, in quanto garantiscono un più elevato grado di flessibilità sia ai governi nazionali che alle stesse società.

Tuttavia, anche queste due soluzioni presentano dei limiti, derivanti soprattutto dal fatto che, ambedue le opzioni, manterrebbero il sistema nazionale oltre che a quello europeo, inducendo perciò le società ad impiegare un arbitraggio fiscale, optando il sistema maggiormente conveniente.

La HST risulta essere la soluzione più facilmente applicabile, basandosi su norme correnti e perciò su conoscenze e dinamiche già acquisite. Al fine di utilizzare questo sistema è sufficiente un mero accordo tra i paesi dell'UE, mediante il quale le società

multinazionali subiscono la tassazione nello stato in cui ha sede il gruppo, evitando per cui l'impiego di regole fiscali e contabili armonizzate e dunque lasciando ai governi nazionali ampi margini di manovra.

Tuttavia, proprio l'eccessiva flessibilità di questa soluzione, ne rappresenta la principale criticità, la quale si traduce a sua volta in diversi limiti:

- In assenza di un'autorità comune, la HST richiede un accordo tra gli stati circa le modalità di accertamento rivolte alle società che operano in più paesi. Per fare ciò però, si necessitano controlli fiscali incrociati effettuati da ciascun paese, i quali dovrebbero essere in grado di comprendere ed applicare le norme di tutti gli stati dell'UE, risultando perciò impossibile da concretizzarsi.
- La HST potrebbe, in maniera indiretta, stimolare la concorrenza fiscale, poiché ciascuno stato è legittimato ad offrire condizioni favorevoli con l'obiettivo di attrarre società capogruppo nel proprio paese. In mancanza di limiti definiti, tali vantaggi si applicherebbero non solo alle attività esercitate nello stato di residenza ma a tutto il reddito prodotto nell'UE (P.B. Sørensen, 2002-2004).
- La HST rischia di favorire le grandi imprese operanti in più paesi, poiché le piccole imprese solitamente operano meramente a livello nazionale, dovendo dunque applicare necessariamente le norme interne. Viceversa, le grandi imprese hanno la facoltà di optare per il sistema fiscalmente più conveniente.
- Vi è inoltre il rischio di forti distorsioni, generate dal trasferimento di quote societarie di controllo, le quali comportano un cambiamento dei criteri di calcolo della base imponibile.

Dunque, secondo la Commissione, nonostante la HST sia molto promettente per le società che operano oltre confine, rimane il nodo degli elevati costi di conformità connessi alla necessità di comprendere le norme di ciascun paese.

Per quanto riguarda la CCCTB, la coesistenza di due sistemi diversi, può generare una discriminazione tra le società che adottano un sistema armonizzato europeo e quelle che seguono le norme nazionali, inducendo inoltre comportamenti elusivi.

Nel 2011 la Commissione ha svolto un'analisi confrontando questa opzione con l'allora situazione (27 paesi membri) con altre tre opzioni:

- Introduzione di una base imponibile comune per l'imposta sulle società;
- Applicazione obbligatoria di una base imponibile consolidata comune (in inglese Common Corporate Tax Base CCTB);
- Adozione di una base imponibile consolidata comune facoltativa.

L'indagine ha portato alla luce un ampliamento medio della base imponibile mediante l'applicazione della CCTB. L'analisi sviluppata su un campione di gruppi multinazionali dell'UE ha evidenziato che ogni anno, in media, circa il 17% dei gruppi finanziari e il 50% dei gruppi non finanziari beneficerebbe della compensazione transfrontaliera delle perdite, riducendo del 3% la base imponibile.

Secondo uno studio di Deloitte, la CCCTB potrebbe generare elevati risparmi circa le spese e i tempi di adesione e conformità alla normativa nel caso in cui una multinazionale costituisca una società controllata in un altro stato dell'UE. In media, è emerso che una grande società impiega oltre 140.000€ per costituire un'impresa controllata all'interno di un altro stato membro. Grazie alla CCCTB questi costi potrebbero ridursi del 62% (pari a 87.000€). Per le medie imprese i risparmi risultano addirittura più elevati, con una riduzione dei costi da 128.000€ a 42.000€ (risparmio dell'87%).

L'argomento politico più delicato della CCCTB risulta essere la ripartizione del gettito. Infatti, con questa soluzione, emerge la problematica di come la base imponibile debba essere ripartita tra i paesi membri all'interno dei quali opera un gruppo multinazionale, rendendo dunque necessario delineare meccanismi di ripartizione condivisi.

2.5 Alcune riflessioni

Una volta analizzate le diverse opzioni e valutati i pro e contro è possibile giungere ad alcune conclusioni. Innanzitutto, emerge in modo chiaro la difficoltà di applicazione della CHCTB e della EUCIT, vista la riluttanza da parte dei governi nazionali circa la perdita di autonomia. In secondo luogo, si è osservato come la HST garantisca un basso

grado di coordinamento, motivo per il quale, alcuni osservatori ritengono che quest'ultima rappresenterebbe una soluzione momentanea nell'attesa dell'introduzione di un sistema fiscale maggiormente integrato. Ritengo invece, al termine dell'analisi effettuata in questo elaborato, che un sistema a due stadi possa causare, sia per le amministrazioni che per i contribuenti, elevati costi di transizione, motivo per il quale andrebbe dunque scartata.

Viceversa, la CCCTB, nonostante i limiti precedentemente discussi, costituisce un compromesso adeguato tra le necessità di coordinamento da parte della Commissione e le richieste di autonomia da parte dei governi nazionali. Se quest'ultima riuscisse a garantire una consistente riduzione dei costi di conformità, in tal caso, i gruppi societari, opterebbero per questo sistema, assicurandone il successo politico (R. Giannini, 2002)

In conclusione, va ricordato che in seguito alla ratifica del Trattato di Nizza, non diviene più necessaria l'adozione all'unanimità della base unica. Infatti, l'art. 43 del Trattato stesso, consente ad un gruppo di almeno otto Paesi, al verificarsi di determinati requisiti, di avviare una cooperazione rafforzata. In particolare, quest'ultima deve necessariamente essere "diretta a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione e della Comunità, a proteggere e servire i loro interessi e a rafforzare il loro processo d'integrazione", senza costituire "un ostacolo né una discriminazione per gli scambi tra gli stati membri".

Perciò, grazie all'introduzione del Trattato di Nizza, diventa possibile per taluni stati optare sin da subito per il coordinamento, mentre per altri mantenere immutato il proprio sistema. Nonostante sia senza dubbi preferibile un sistema concentrato fra la totalità degli stati, la cooperazione rafforzata non deve essere vista con preoccupazione, in quanto, gli stati dell'Unione Europea possiedono tempistiche diverse circa l'adozione di nuovi standard fiscali. In qualsiasi caso, l'attuazione di tale opzione necessiterà di tempi lunghi.

2.6 La Global Minimum Tax

Questa importa novità dal punto di fiscale, quale è la Global Minimum Tax, nasce dal fatto che il contemporaneo assetto fiscale internazionale non è più efficace nel tassare adeguatamente le multinazionali del web come ad esempio Facebook, Amazon, le quali hanno profondamente modificato il loro modo di operare nell'ultimo decennio. Ad oggi le attuali convenzioni fiscali, ossia quelle delle potestà impositiva, non sono più efficaci, dal momento che queste grandi società producono ricavi in tutto il mondo, senza avere alcune sedi fisse di personale, materiale o di affari. Una perdita di ricchezza, la quale viene dislocata nei cosiddetti paradisi fiscali (argomento che verrà affrontato in maniera più dettagliata nel Capitolo 4). La perdita di proventi per le casse degli Stati e quindi dell'Unione, è notevole e di grande importanza, dal momento che potrebbero contribuire allo sviluppo di beni e servizi pubblici a discapito di tutta la cittadinanza comunitaria. In un contesto come quello dell'EU, nel quale vige la presenza di un mercato unico, sebbene siano presenti ancora tra i diversi paese marcate differenze nella tassazione dei profitti societari, si inizia a far sentire sempre più la necessità di un'armonizzazione.

Da questa situazione, nel 2015, c'è stato un accordo nominato BEPS (Base Erosion & Profit Splitting) da parte di oltre 60 paesi, il quale fornisce ai governi degli stati membri 15 azioni necessarie per contrastare l'erosione della base imponibile attraverso il cosiddetto *profit shifting*²², limitando così gli eccessivi profitti da parte delle grandi multinazionali. Ad ottobre 2021, fu pubblicato il *Final Paper Two Pillars Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalization of the Economy*²³, durante il G20 di Roma, da parte dell'OCSE per far fronte alle sfide poste dalla digitalizzazione dell'economia, (tra le diverse azioni contemplate dal progetto BEPS, l'Azione 1 è volta ad affrontare le sfide fiscali della *digital economy*), il quale si basa su due "pilastri" fondamentali.

Il Pillar One, riguarda il parziale trasferimento dei diritti fiscali dai paesi d'origine della sede centrale delle imprese ai paesi in cui esse effettuano la loro attività commerciali. In

²² Consultabile in: <https://www.oecd.org/ctp/beps-reports-2015-executive-summaries.pdf>

²³ Consultabile in <https://www.oecd.org/tax/beps/statement-on-a-two-pillar-solution-to-address-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-october-2021.pdf>

questo modo, tali giurisdizioni saranno in grado di applicare una *web tax* sui prodotti e servizi delle aziende operanti nel loro mercato, in maniera indipendente dalla presenza di una stabile organizzazione o filiale all'interno dei loro confini²⁴.

Il pillar Two invece, ha come obiettivo la creazione di una tassa minima globale, nota come Global Minimum Tax, la quale verrà applicata alle filiali e alle organizzazioni stabili delle multinazionali, con l'obiettivo principale di dissuaderle a eludere il pagamento delle tasse spostando i propri profitti in Stati dove è presente una tassazione nulla o molto bassa.

Questo secondo pilastro è stato recepito dall'Unione Europea, Nonostante molte difficoltà, a dicembre 2022, quando con l'emanazione della Direttiva 2022/2523²⁵, l'UE ha previsto l'inserimento della Global Minimum Tax, a partire dal 1 gennaio 2024 dando così una forte scossa al tema. Questo provvedimento, obbliga a sua volta i paesi UE ad adottare le leggi di recepimento, entro la fine del 2023. La suddetta tassa ha come base d'appoggio un chiaro principio: il 15% deve essere l'aliquota minima effettiva. I soggetti passivi le grandi aziende, gruppi multinazionali o domestici caratterizzate da entrate superiori ai 750 milioni di euro annui (verificatosi in almeno due degli ultimi quattro esercizi fiscali precedenti) e a sostenerla deve essere la capogruppo. La base imponibile è calcolata in base a un modello armonizzato.

Vi alcune eccezioni

- enti statali, aziende operanti nel campo della produzione di beni e servizi di interesse pubblico. Quelle che operano nel mercato marittimo, le organizzazioni internazionali, aziende senza scopo di lucro, fondi pensioni e d'investimento;
- se la divisione locale del gruppo ha un fatturato minore di 10 milioni di euro o un reddito inferiore a 1 milione di euro;
- multinazionali start up che si trovano nella fase iniziale della loro attività, sono esentate per un periodo di 5 anni;

²⁴ Questa riforma fiscale rappresenta una sorta di deroga al principio di tassazione precedente, nel quale le imprese erano tassate per la loro presenza diretta nel territorio.

²⁵ Consultabile in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2523&from=IT>

- Gli stati Europei dove sono presenti poche multinazionali, possono scegliere di non recepire del tutto la Global Minimum Tax per un periodo limitato di tempo, previa notifica alla commissione.

Secondo l'OCSE, la Global Minimum Tax potrebbe generare un gettito complessivo di circa 150 miliardi di dollari.

2.6.1 Applicazione, calcolo e riscossione

Come prima istanza, È opportuno analizzare come le norme stabiliscono le regole dell'applicazione e funzionamento della Global Minimum Tax.

Il meccanismo su cui si fonda l'applicazione dell'imposta avviene tramite un insieme di regole collegate tra loro chiamate globe (Globe Anti Base Erosion).

Sulla base delle suddette regole, viene applicata un'imposta integrativa cosiddetta Top-Up Tax ai profitti delle entità consolidate e stabili organizzazioni che si trovano in ogni giurisdizione, calcolata come differenza tra l'aliquota fiscale minima concordata, ossia il 15% e l'aliquota effettiva del paese, chiamata ETR (Effective Tax Rate), se quest'ultima risulta essere inferiore al 15%, riportando la tassazione effettiva al 15%

Il calcolo dell'ETR è effettuato a livello di Paese, piuttosto che *entity by entity*. È dato dal rapporto tra la sommatoria delle imposte sul reddito (aggiustate, laddove necessario al fine rimuovere eventuali divergenze temporali tra un anno e l'altro) pagata nel paese da tutte le società controllate e stabili organizzazioni, dette *entities*, e il reddito netto (Globe Income) come risultato del bilancio²⁶.

È stato scelto di utilizzare i dati di bilancio, al posto di quelli fiscali affinché per considerare in modo uniforme le differenze tra le diverse giurisdizioni in rapporto alle deduzioni e/o al fine del calcolo del reddito imponibile. Questo ha importanti implicazioni rilevanti

²⁶ Numeratore e denominatore della frazione sono calcolati in base ai principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato.

conseguenze sull' applicazione degli incentivi fiscali: poiché tali incentivi non influenzano il calcolo del reddito ai fini dell'Effective Tax Rate, ma vengono invece presi in considerazione nel calcolo dell'ammontare effettivamente pagato di imposte, molti di essi possono determinare un ETR inferiore, portando ad un aumento della differenza in termini percentuali rispetto al limite inferiore imposto del 15%, e quindi della Top-Up Tax.

Quando si è calcolato l'Effective Tax Rate (ETR), nel caso in cui risulti più basso del 15%, si calcola la Top-Up Tax, ossia l'imposta differenziale, da pagare nel singolo Paese. Essa viene applicata all'*excess profit*, ossia quella parte di Globe Income che supera il reddito calcolato sulla base del principio della Substance Based Income Exclusion (SBIE). Tale principio riduce la base imponibile del 5% degli asset materiali e dei costi del personale (percentuali che durante i primi anni saranno diverse, 10% e 8%, per poi ridursi progressivamente al 5%).

Per quanto concerne la riscossione, vi sono due regole:

- *Income inclusion Rule* (IIR), per cui è affidato la riscossione di ciascun paese all'*ultimate parent company*;
- *Undetaxed Payment Rule* (UTPR), la quale prevede che in caso di mancata riscossione da parte dell'*ultimate parent company* (poiché la Global Minimum Tax non è stata adottata dal paese in cui ha sede), si applica un meccanismo di distribuzione della Top-Up Tax tra le varie nazioni in cui la multinazionale opera, attraverso ad esempio, il diniego di deduzioni.

Secondo le ultime stime dell'OCSE, La Global Minimum Tax potrebbe generare un gettito complessivo che si avvicina ai 150 miliardi di dollari.

2.7 La WEB TAX

Le tecnologie che permettono di elaborare e trasmettere informazioni e comunicazioni (ITC) hanno assunto un ruolo fondamentale nello sviluppo della *digital economy*²⁷ creando nuove relazioni economico – sociali e andando a migliorare e potenziare l'innovazione nei diversi settori dell'economia. Se da un lato, la crescita dell'economia digitale ha aperto la strada a nuove opportunità, dall'altro lato, inevitabilmente, ha comportato nuove sfide e problemi. Difatti, le imprese digitali, protagoniste indiscusse di questa innovazione, sfruttano a loro vantaggio questa situazione per alleggerire il carico fiscale, contando sul fatto che le legislazioni nazionali e internazionali risultano lacunose e non in grado di tenere il passo con l'avanzamento della tecnologia e il progresso economico.

Nel febbraio del 2013, con la pubblicazione da parte dell'OCSE l'"*Addressing Base Erosion and Profit Shifting*" citato nel paragrafo precedente, una delle 15 tematiche era rivolte alla tassazione nell'ambito della *digital economy*. In questo punto, fu ampiamente discusso l'importanza della creazione di un "Mercato unico digitale", che consenta una tassazione equa dei profitti alle imprese multinazionali che operano nella digital economy. La Commissione successivamente, nel 2017, emette una comunicazione chiamata "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale", in cui sono state proposte diverse e molteplici soluzioni a breve termine per cercare di opporsi alle imprese:

- Adozione di una tassazione particolare per soggetti non residenti che conseguono profitti tramite la commercializzazione a distanza di prodotti e beni digitali;
- Sui pagamenti effettuati online per l'acquisto di merci di beni e servizi vi è applicata una ritenuta fiscale alla fonte;

²⁷Una prima definizione di *digital economy* è stata data dall'economista canadese D. Tapscott nel 1995, come "lo stato dell'economia che si manifesta attraverso la continua innovazione tecnologica che influenza la produzione di beni e servizi e la distribuzione degli stessi, andando ad incidere altresì sulla comunicazione tra i soggetti dell'economia"

- Introduzione di un'Imposta compensativa per quanto riguarda i profitti che non sono stati soggetti a una tassazione adeguata in precedenza.

Nonostante le varie soluzioni prospettatesi, l'idea di un'equa tassazione risultava ancora distante. Ne conseguì, che, nel marzo 2018 la Commissione europea espose un pacchetto di proposte con l'obiettivo di adeguare le norme fiscali europee ai nuovi modelli imprenditoriali dell'economia digitale, in modo da ottenere una tassazione più equa delle attività digitali all'interno dell'UE. I vantaggi derivanti dall'introduzione di un sistema fiscale equo sono molti: non solo vi sarebbe maggiore parità tra imprese, ma vi sarebbe in aggiunta un aumento di entrate per le singole giurisdizioni, da investire nell'apporto di miglioramenti dei servizi. Per raggiungere questo proposito è fondamentale predisporre un sistema di trasparenza efficiente, ragione per il quale la Commissione europea ha predisposto per le multinazionali l'obbligo di pubblicazione delle tasse che corrispondono. Un altro aspetto da considerare è la notevole disparità nei regimi fiscali applicati alle imprese tradizionali piuttosto che quelle digitali. Infatti, queste ultime, erano soggette a una tassazione significativamente più bassa (inferiore al 50%) rispetto a quella applicate alle imprese nel loro paese di residenza, allo scopo di promuovere investimenti in un determinato paese. Nella serie di misure proposte, ne spiccano in particolare due: tassazione permanente e tassazione obbligatoria.

La prima proposta si riferisce all'introduzione di una tassazione permanente: i profitti andranno tassati nel luogo in cui le imprese interagiscono in modo significativo con i consumatori, anche in assenza di presenza fisica in quello Stato. Verrà preso in considerazione la loro presenza digitale imponibile e la presenza di una stabile struttura organizzativa virtuale in uno Stato membro, con il fine di creare un collegamento reale e concreto tra il luogo di realizzazione e quello di tassazione degli utili.

La seconda proposta si riferisce all'introduzione di una tassazione temporanea sui profitti delle imprese digitali che precedentemente erano state esentate dall'imposta dell'UE. Essendo provvisoria, tale tassa sarebbe in vigore solo fino all'implementazione di una tassa permanente applicata ad attività specifiche come la vendita di spazi pubblicitari online, la mediazione digitale e la vendita di dati e informazioni che derivano dagli utenti. La Web tax provvisoria, quindi, mira a tassare i profitti delle grandi imprese del web direttamente nei luoghi in cui essi vengono generati, prescindendo dalla loro

sede legale. In questo modo viene in rilievo il luogo in cui si collocano gli utenti di tali servizi, la cui individuazione è facilitata da strumenti come la geolocalizzazione o l'indirizzo IP. Questa situazione presenta una difficoltà in quanto l'Unione europea si attiene al criterio del "paese di residenza" e il "divieto di doppia imposizione", il che implica che i guadagni ottenuti in un paese diverso da quello di residenza possono essere soggetti a tassazione solo se l'impresa ha una presenza fissa, come ad esempio una filiale, una struttura permanente ovvero una stabile organizzazione, in quel paese estero.

La tassa temporanea proposta dalla Commissione consisteva in un'aliquota del 3% da applicare sui ricavi lordi dei GAFA (acronimo di "Google – Amazon – Facebook – Apple") e di tutte le altre *digital companies* che generano introiti significativi sia in Europa che nel resto del mondo, così da non ostacolare lo sviluppo di piccole imprese o nuove imprese. In seguito all'introduzione dell'aliquota del 3% è stato stimato che le entrate aumenterebbero di circa 5 miliardi all'anno.

Rientrano tra i soggetti da tassare, individuati dalla Commissione europea, tutte le società che erano state costituite o stabilite all'interno dell'Unione Europea o in una giurisdizione al di fuori dell'Unione Europea che non ha siglato alcun accordo di convenzione per evitare la doppia tassazione con gli Stati comunitari, dovevano essere tassate. In aggiunta, la Commissione si impegna a fornire alcune definizioni cruciali per quanto riguarda la tassazione. Una di queste è quella di "*servizio digitale*", che si riferisce a un servizio fornito tramite internet o altra rete elettronica, che può essere completamente automatizzato o richiedere il minimo intervento umano. Un altro termine stabilito è quello di "*presenza digitale significativa*", che si basa su fattori quali i contratti commerciali e il volume di fatturato e di utenti. A tal fine, si può ritenere che una società abbia una significativa presenza digitale qualora disponga dei seguenti criteri:

- Le entrate annuali, relativi a quello specifico Stato, devono superare i 7 milioni di euro;
- Il numero di utenti provenienti da tale Stato deve superare le 100'000 unità nel corso di un anno;
- Il numero di contratti commerciali deve essere di oltre 3'000 in un anno.

La proposta della Commissione non è stata bene accolta, in quanto durante il Consiglio dell'UE in tema di economia e finanza nel 2019, alcuni paesi come la Danimarca, la Svezia e l'Irlanda hanno espresso voto contrario. Tuttavia, molti Paesi sono favorevoli all'idea di una Web tax e pertanto hanno quindi introdotto imposte a livello nazionale, che variano da paese a paese.

Si arriva quindi al 2021, nel quale la Web tax rappresenta uno dei due pilastri del progetto di tassazione internazionale portato avanti dal G20 e dall'OCSE, ma tutt'ora in fase di stallo.

2.7.1 La WEB TAX in Italia

Un primo tentativo di introduzione della Web tax nel nostro ordinamento si rinviene già nella Legge di Stabilità del 2014 (l. n° 147/2013). L'idea alla base della suddetta Web tax era quella di tassare le più grandi imprese digitali estere, evitando che esse dichiarassero i propri profitti presso una società che, seppur diversa, rientrasse nello stesso gruppo, ma avesse una sede in un paese con bassa tassazione. *“La ratio è quella di contrastare l'evasione fiscale tipica delle transazioni online, intese come commercio elettronico diretto o indiretto che sfuggono al regime di tassazione dei Paesi dove vengono fruiti i beni o i servizi venduti e sui quali si producono ricavi... L'esigenza è quella di non consentire che società estere non paghino le tasse nei Paesi dove operano, ma in quelli dove hanno la sede legale che, molto spesso, hanno un'imposizione fiscale molto più bassa di quella dei Paesi membri dell'Unione europea”* (Camera dei deputati, 2013). Il fondamento risiedeva nell'introduzione di un obbligo, rivolto alle imprese digitali più grandi, di possedere una Partita Iva in modo da poter operare nel territorio italiano. Tuttavia, queste previsioni sono state successivamente abrogate con il D.L. n° 16/2014.

Successivamente è stato attuato un ulteriore intervento tramite il decreto legislativo n° 50/2017, il quale ha introdotto all'art. 1 – bis una cosiddetta “Web tax transitoria”. Questa prevede una procedura di cooperazioni e collaborazione più stretta per le

imprese non residenti al fine di definire i debiti fiscali dovuti in relazione alla presenza di una possibile stabile organizzazione. La procedura consente di attivare il regime di adempimento collaborativo ex d.lgs. 128/2015, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

- Essere impresa non residente in Italia che fa parte a gruppi multinazionali;
- fatturato consolidato superiore a 1 miliardo;
- Realizzazione di vendita di prodotti e servizi all'interno del territorio italiano, per un valore superiore a 50 milioni di euro, anche attraverso società residenti appartenenti allo stesso gruppo.

L'attivazione dell'adempimento collaborativo ha lo scopo di chiedere un parere all'Agenzia delle Entrate circa la sussistenza dei requisiti di una stabile organizzazione. Nel caso in cui la verifica dei requisiti dia esito positivo, il soggetto non residente può ricorrere alla procedura dell'accertamento con adesione, che implica una serie di benefici, tra i quali una riduzione delle sanzioni pari metà nonché la non punibilità del reato di omessa dichiarazione.

Con la L. n° 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) viene introdotta la c.d. "imposta sulle transazioni digitali" che si applica alle transazioni digitali relative a servizi effettuati attraverso mezzi elettronici per i quali il destinatario risiede in Italia. Per prestazioni di servizi si intendono quelli forniti tramite internet o altra rete elettronica, la cui natura è essenzialmente automatizzata in quanto il contributo dell'uomo risulta minimo (Legge di Bilancio, art.1, co. 1011-1012, 2018). Secondo la normativa, l'imposta è applicabile al fornitore del servizio, sia residente che non residente, che effettua prestazioni di servizi attraverso mezzi elettronici, solo se ha effettuato più di 3'000 transazioni digitali nel corso dell'anno solare (Legge di Bilancio, art.1, co. 1013, 2018). Viene riformulato anche il concetto di "*stabile organizzazione*", apportando una revisione dell'art. 162, co. 2 del TUIR con l'aggiunta della lettera f – bis): "*una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso*". (art 162, co 2, lett. f-bis, TUIR) Inoltre, l'imposta sulle transazioni digitali sarebbe dovuta con aliquota del 3%, su una base imponibile che corrisponde al valore della singola transazione, da intendersi il corrispettivo dovuto al

netto dell'IVA, a prescindere dal luogo di conclusione della transazione. Ancora prima della sua entrata in vigore, tuttavia, essa è stata abrogata.

Attraverso la Legge di Bilancio 2019²⁸, la quale è stata in seguito modificata dalla Manovra del 2020, è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova imposta nota come "Digital tax", la quale misura si ispira al modello di tassazione già adottato in Francia. Si tratta di una tassa che viene introdotta nel nostro ordinamento fiscale con l'obiettivo di tassare il fatturato prodotto da imprese che, pur non risiedendo in Italia, operano su Internet fornendo servizi immateriali che generano nel nostro territorio delle entrate, senza dover pagare imposte sui redditi a causa della mancata stabile organizzazione.

Vi sono tre categorie di servizi digitali, i cui ricavi sono oggetto di applicazione dell'imposta:

- Annunci pubblicitari su piattaforma digitale basati sul profilo degli utenti;
- Messa a disposizione di un'interfaccia multilaterale di scambio, che genera interazioni fra gli utenti, in modo da rendere più agevole la fornitura diretta di beni e servizi;
- Invio di informazioni raccolte dagli utenti e generiche attraverso l'utilizzo di un'interfaccia digitale.

L'imposta è applicata alle imprese che, durante l'anno solare precedente alla nascita dell'imposta, singolarmente oppure come parte di un gruppo, abbiano prodotto un totale di ricavi pari ad almeno 750.000.000 euro derivanti da servizi digitali e abbiano percepito almeno 5.500.000 euro nel territorio italiano. Inoltre, va precisato che i ricavi sono sottoposti a tassazione al lordo dei costi e al netto dell'IVA e di altre imposte indirette. L'aliquota da applicare corrisponde ad un 3%.

In conclusione, possiamo citare la presenza di una sorta di clausola di scadenza, o norma di chiusura, che prevede che le disposizioni in materia di imposta sui servizi digitali

²⁸ Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 35-50, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"

vengano abrogate qualora vengano adottate disposizioni derivanti da accordi internazionali nell'ambito della tassazione dell'economia digitale.

Quella presa dall'Italia si tratta di una previsione significativa, la quale dimostra un tentativo del nostro paese di allinearsi ai lavori dell'OSCE e dell'Unione europea, prevedendo che l'efficacia dell'imposta, intesa come durata temporale, sia subordinata all'evoluzione del quadro internazionale.

Capitolo 3

La tassazione delle società nei principali paesi

3.1 La tassazione in Germania

Il sistema fiscale in vigore in Germania è disciplinato dal Codice Tributario, pubblicato nel 2002, che stabilisce i principi comuni a tutte le imposte, le caratteristiche specifiche delle principali imposte e le modalità di accertamento e riscossione. La Costituzione tedesca prevede che il sistema fiscale sia disciplinato su tre principali fronti:

- Il governo federale
- I governi regionali
- I governi comunali

La legge stabilisce i limiti per l'imposizione fiscale e le quote percentuali di imposizione fiscale sono determinate dalla Costituzione, ad eccezione dell'IVA, per cui viene emanata una legge federale specifica che viene periodicamente aggiornata. Nonostante spesso si affermi che l'Italia ha uno dei tassi fiscali più elevati in Europa, ciò è smentito dai dati

ufficiali che indicano la Germania come il secondo paese dell'OCSE con le aliquote fiscali più elevate per i redditi medi (Ministero dell'Economia e delle Finanze, 2022)²⁹.

In Germania, il sistema di tassazione per le società è molto competitivo. Il carico fiscale medio per le aziende è del 30%, ma in alcune parti della Germania scende addirittura al 23%. Le società a responsabilità limitata e le società per azioni sono soggette all'imposta sui redditi, mentre i soci sono soggetti all'imposta sulle persone fisiche, entrambe definite dalla legge federale tedesca. Inoltre, viene applicata una sovrattassa di solidarietà pari al 5,5% del tasso di imposta sul reddito. Ogni operazione commerciale è inoltre soggetta al pagamento della tassa commerciale imposta dalle municipalità locali. Tutte le società sono obbligate al pagamento di tali imposte, e la l'aliquota sugli utili imponibili è pari al 15%. Le società che risiedono in Germania sono soggette alla tassazione su tutti i redditi prodotti, mentre quelle non residenti sono tassate solo sulla percentuale di produzione che proviene dalla Germania. Gli utili delle imprese vengono tassati, così come i dividendi che spettano ai soci senza l'attribuzione di un credito d'imposta. Tuttavia, se i soci sono persone fisiche, il meccanismo della doppia tassazione può essere attenuato tramite un sistema di esenzione parziale per i dividendi percepiti dai titolari di imprese, oppure attraverso l'applicazione di una ritenuta d'imposta sui dividendi percepiti dalle persone fisiche che non sono titolari del reddito d'impresa.

I dividendi ricevuti da società, sia residenti che non residenti, sono esenti dalla tassazione ordinaria, ma viene applicata una tassa del 5% sui dividendi lordi come spese indeducibili. Le perdite possono essere dedotte dal reddito dell'anno precedente con alcune limitazioni quantitative, ma senza limiti di tempo (Worldwide Tax Guide 2015, 2022). Le spese commerciali, inclusi i costi per la rappresentanza, sono solitamente deducibili dalle tasse fino al 70%. Le immobilizzazioni materiali e immateriali vengono ammortizzate nel corso della loro vita utile, utilizzando tassi prescritti dalla legge fiscale o dai regolamenti amministrativi. I terreni non possono essere ammortizzati, mentre gli edifici strumentali possono essere ammortizzati con il metodo delle quote costanti,

²⁹ L'OCSE è un'organizzazione di stampo internazionale che si occupa di condurre studi per i paesi membri dell'Unione europea che presentano similarità dal punto di vista governativo ed economico, il ruolo che svolge si concentra maggiormente sulla risoluzione di problematiche comuni e sul coordinamento di politiche locali ed internazionali di paesi membri. La sede è a Parigi e fanno parte dell'organizzazione 36 Paesi membri dell'Unione tra cui anche l'Italia, i quali si occupano di sovvenzionare l'organizzazione e di intrattenere rapporti con molti Paesi non membri.

introdotto dopo dicembre 2010. Inoltre, per questi è anche prevista una variazione dell'aliquota in base alla destinazione d'uso. Le attività che hanno un costo compreso tra 150 € e 1.000 € possono essere raggruppate e ammortizzate nell'arco di cinque anni, ma il contribuente può scegliere di ammortizzarle immediatamente se il costo è inferiore ai 400 €. La legge fiscale tedesca consente la creazione di fondi di accantonamento fiscali deducibili che possono essere utilizzati per pagamenti futuri di pensioni, passività su obbligazioni garantite, richieste di risarcimento danni, imposte deducibili ed obbligazioni tributarie. L'imposta sul reddito, l'addizionale del 5,5% e l'imposta locale sulle attività non sono deducibili, ma sono deducibili le altre imposte e tasse relative all'attività di impresa, le spese di viaggio, di vitto e alloggio, e di rappresentanza, pur con un limite del 70%. Tuttavia, queste spese devono essere documentate separatamente con specifiche fatture che possano attestare le transazioni effettuate. Le spese relative ai mezzi di trasporto e alle linee telefoniche sono completamente deducibili, a condizione che siano chiaramente classificate come spese aziendali. In genere, le plusvalenze sono soggette ad aliquota fiscale ordinaria, ma i proventi derivanti dalla vendita di terreni e fabbricati possono essere reinvestiti senza tassazione (Legislatura, 2022). Per quanto riguarda le azioni detenute da una società, non sono soggette a tassazione e la svalutazione delle azioni non produce effetti fiscali. Viene applicata una tassa simbolica del 5% sul reddito imponibile, che non è deducibile. I dividendi sono soggetti a una ritenuta alla fonte del 25% più un contributo di solidarietà del 5,5% dell'imposta dovuta, ma il tasso può essere ridotto in base ai trattati fiscali o alle normative comunitarie. Se l'azionista è una società, i dividendi sono esenti da imposte e si applica una somma simbolica del 5% dei dividendi lordi come spesa non deducibile. Questa normativa si applica sia alle società tedesche che a quelle straniere. Gli interessi sono deducibili solo nella misura in cui sono dovuti per generare reddito imponibile. Con l'obiettivo di prevenire trasferimenti di profitti abusivi, in Germania è stata introdotta una limitazione alla deducibilità degli interessi per le società che fanno parte di un gruppo. In generale, gli interessi sono deducibili se si trovano entro un determinato margine di interesse, mentre la quota eccedente è deducibile solo fino al 30%. Per quanto riguarda le perdite, esse possono essere completamente detratte nell'anno in cui si verificano e quelle rimanenti possono essere riportate al periodo contabile fino a un massimo di € 1.000.000. Le perdite in eccesso possono essere riportate a nuovo senza limiti di tempo, ma in ogni anno successivo

l'importo non può superare il milione e i profitti in eccesso possono essere compensati solo al 60%. Il sistema fiscale tedesco include anche alcune imposte supplementari per le imprese, tra cui l'imposta sul commercio che tassa solo il reddito d'impresa e le cui aliquote sono stabilite singolarmente da ogni comune in un range che va dal 7% al 17%; ci sono inoltre l'imposta sugli immobili e quella sulle assicurazioni, oltre a una tassa per il trasferimento di proprietà dei terreni. Infine anche le assicurazioni per gli infortuni sul lavoro sono a carico delle imprese nel sistema fiscale tedesco.

3.2 La tassazione in Spagna

La tassazione in Spagna si basa sia sul metodo proporzionale sia sul metodo progressivo a scaglioni e vi sono inoltre differenze se il reddito è percepito da persone fisiche o persone giuridiche.

In riferimento alle persone giuridiche in territorio spagnolo la tassazione dei redditi delle imprese viene disciplinata dal Real Decreto Legislativo 4/2004 (Noticia Juridicas, 2023); l'aliquota è impostata al 25%, ma alle imprese che riportano un volume di affari pari a 10 milioni di euro o inferiore di questa soglia viene applicata un'aliquota ridotta per la base imponibile di 300.000 €, e per eventuali superamenti di introiti di questa soglia viene applicata l'aliquota generale. Per imprese con un fatturato uguale o inferiore a 5 milioni di euro viene applicata l'aliquota ridotta pari al 20% per una base pari a 300.000 € e per eventuali superamenti di introiti viene applicata un'aliquota pari al 25%. Le società per azioni, quella a responsabilità limitata, come anche le holding ed i gruppi di interesse economico, le fondazioni, le associazioni e le cooperative sono soggette alla tassazione sui redditi. Anche in Spagna vige il sistema di residenza; vengono definite società residenti quelle che abbiano la sede legale o la sede principale nel territorio spagnolo. Le società che non corrispondono a questi criteri ma per esempio hanno una parte della catena produttiva in Spagna vengono tassate solamente in riferimento al reddito prodotto in Spagna.

Gli utili di impresa sono tassati all'impresa, mentre le quote spettanti ad ogni socio sono reddito che viene tassato separatamente e non riguarda la società. La base imponibile è

formata dalle quote di ammortamento, che generalmente sono deducibile sia per beni materiali che immateriali sulla base della vita utile; le quote vengono calcolate o a quote costanti o con aliquote massime che vengono impostate dal Ministro delle Finanze, oppure ancora a quote decrescenti applicate con varie metodologie di calcolo. In Spagna non è possibile ammortizzare i terreni adibiti alla produzione, ma invece è possibile ammortizzare sia brevetti che costi di avviamento.

Non risultano deducibili le imposte sul reddito, mentre lo sono sia quelle locali che quelle indirette erariali; inoltre, è possibile portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'attività di impresa con la condizione che siano inerenti allo svolgimento dell'attività stessa, es. spese relative a costi telefonici e tecnici, spesa per mezzi di trasporto...

Non sono deducibili tutti quei costi che non rientrano nello svolgimento dell'attività di impresa. Se le quote dei soci sono erogate a fronte di un cittadino risiedente nella comunità europea l'aliquota che si applica è del 19%, mentre se il soggetto non è residente viene applicata un'aliquota del 24%. Se il dividendo è destinato a una persona giuridica non viene prevista la ritenuta ma al suo posto viene applicato un credito di imposta pari al 100% se la persona detiene almeno il 5% del capitale sociale. Possono essere portati in detrazione gli interessi sui finanziamenti, con i limiti imposti sulle società correlate non residenti nell'Unione Europea. Se si tratta di una società spagnola che eroga il dividendo ad un'altra società spagnola, la quale detiene meno del 5% del capitale sociale, verrà tassato solamente il 50% del dividendo.

3.3 La tassazione in Francia

Il sistema fiscale francese viene generalmente regolato da quello che viene chiamato *Code général des impôts*, a partire dall'articolo 205 e successivi, che con la riforma della legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio 2018 ha subito numerosi cambiamenti per cercare di rendere meno gravante la tassazione sui redditi (Republique Française, 2022). Le società francesi devono sostenere imposte non solamente collegate al reddito di impresa ma anche sugli immobili e sulla formazione del personale. Inoltre, sono anche

soggette ad un'imposta fissa chiamata IFA (imposition Forfaitaire Annuelle), ossia un contributo economico territoriale che ha sostituito l'imposta territoriale sugli affari.

Il sistema contributivo francese prevede una particolare imposta sulle società chiamata IS, che viene applicata in via obbligatoria alle società di capitali e alle società similari, come le Società in Accomandita Semplice, le Società per Azioni e le Società per Azioni Semplici, oltre che per le Società a Responsabilità limitata e a quella in Accomandita per Azioni. Le regioni, i dipartimenti, i comuni, gli istituti pubblici di cooperazione intercomunale ed i sindacati non sono soggetti al pagamento di questa imposta. Le imprese che sono ubicate in zone del territorio francese che risultano essere disagiate per vari motivi possono beneficiare di esenzioni a carattere temporaneo, volte a fronteggiare i momenti di difficoltà.

Anche in Francia, sia i residenti che i non residenti vengono tassati sui profitti derivanti dalle attività svolte sul territorio francese, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti, considerando che in via generale i redditi prodotti all'estero non sono soggetti a tassazione. Questo significa anche che le perdite derivanti dalle società estere non potranno essere dedotte dalla dichiarazione eseguita in territorio francese, anche se per alcune società è possibile che il Ministero dell'Economia rilasci dei particolari permessi per i quali sarà possibile determinare l'imponibile fiscale su base consolidata.

Per evitare una doppia tassazione sugli utili in capo alla società ed anche al socio, la legislazione francese ha previsto la "*participation exemption*", ovvero un'esenzione parziale del dividendo che viene percepito. Le perdite che si realizzano possono essere compensate dai redditi imponibili degli esercizi successivi senza limiti di tempo, tranne nel caso in cui si verifichi la cessazione dell'attività o la vendita.

Per quanto riguarda l'aliquota di tassazione, con la riforma del 2018 è divenuta pari al 28% per redditi imponibili fino a 500.000 e nel caso di redditi imponibili superiori pari al 33,33%. Questa viene applicata sul reddito imponibile delle società, dopo aver posto le dovute rettifiche fiscali e dopo aver completato la compensazione tra utili e perdite.

In Francia, inoltre le società che eccedono in ricavi la somma di € 7.630.000 sono assoggettate ad un'imposta aggiuntiva con finalità di contributo sociale pari al 3,3% dell'imposta sul reddito eccedente la somma menzionata. Quindi se i ricavi saranno pari ad 8.000.000 il 3,3% sarà applicato su 370.000 €.

Le PMI di cui almeno il 75% risulta di proprietà di persone fisiche oppure di altre piccole e medie imprese con ricavi che non superano il 75%, vengono tassate con aliquota al 15% fino ad un massimo di introiti pari ad € 38.120 di imponibile. Le società il cui fatturato eccede i 250 milioni sono obbligate ad erogare un tributo in più pari al 10,7% del valore della loro imposta sul reddito, e questo contributo non è deducibile dal risultato imponibile della società. Il reddito imponibile viene calcolato partendo dall'utile e seguendo i principi contabili che fanno capo al principio della competenza. Nel caso in cui si verificano discordanze tra una regola fiscale ed un principio contabile vengono effettuati i dovuti aggiustamenti.

. Sia l'imposta sul reddito che l'imposta addizionale del 3.3% non risultano essere deducibili, mentre il resto delle imposte inerenti all'attività sono invece deducibili. Come in Germania anche le spese di rappresentanza, viaggio e vitto e alloggio possono generalmente essere portate in detrazione, come sono deducibili anche quelle spese sostenute a titolo liberale come donazioni e aggiustamenti delle dotazioni fatti in favore dei dipendenti o dell'azienda stessa, come per esempio potrebbero essere delle nuove divise da lavoro o l'installazione di un distributore automatico.

In Francia è possibile che le aziende optino per un regime di integrazione detto di "gruppo" per il quale la società madre può inglobare gli utili delle società figlie purché il controllo di almeno il 95% delle società figlie spetti alla società madre, ed in questo caso sarà anche la società madre a pagare l'IS e non le società controllate (Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione Straniera, 2011). Inoltre, vige il principio di territorialità, quindi l'IS principalmente colpisce i redditi derivanti dalle imprese presenti sul territorio francese. Sono esonerate dal pagamento dell'IS le nuove società che sorgono in zone franche o urbane, in via temporanea.

3.4 Un caso particolare in Europa: L' Irlanda

In Europa, l'Irlanda si caratterizza dagli altri Paesi per la sua politica fiscale favorevole alle imprese, con imposte sulle società tra le più basse, e per l'ampia gamma di incentivi

che offre in materia di formazione professionale, assunzioni e investimenti in ricerca e sviluppo. Nonostante sia un Paese di piccole dimensioni, con una popolazione di appena circa 5 milioni di abitanti, l'Irlanda si piazza al sesto posto al mondo in termini di Prodotto Interno Lordo e Inoltre, è al primo posto al mondo per il volume di Investimenti Diretti Esteri di elevato valore. Questo successo è dovuto in gran parte alla politica fiscale favorevole alle imprese, in particolare per quanto riguarda la tassazione sulle società, che rappresenta un incentivo per le grandi aziende multinazionali e i colossi del settore tecnologico a scegliere l'Irlanda come base per le loro attività. Ed è proprio il gettito derivante dai colossi multinazionali straniere che forma il 60% delle entrate totali nelle casse dello Stato Irlandese, circa 15 miliardi di euro (A. Rinaldi 2022)

I soggetti passivi e l'aliquota

I soggetti passivi dell'imposta sulle società sono:

- le società residenti, le quali sono tassate per la totalità dei proventi conseguiti:
- le società non residenti fiscalmente, ma che vi operano attraverso filiali sono soggette all'imposta irlandese soltanto per la parte di utili conseguiti da tali filiali.
- dal primo gennaio 2022, anche le società non residenti le quali percepiscono utili o plusvalenze relative a immobili locati in Irlanda.

All'interno del sistema fiscale irlandese sono presenti due aliquote relative all'imposta societaria:

- 12,5 % per i *trading income*³⁰
- 25% per i redditi derivanti da attività non commerciali, come ad esempio i redditi da investimento o da locazione, o redditi derivanti da un'attività commerciale speciale, come quelle derivanti da attività minerarie, estrattive, petrolifere o immobiliari.

³⁰ Non esiste una definizione univoca del concetto di *trading income*, ma generalmente si intende il reddito derivante da qualsiasi attività di scambio e produzione. Tale attività può includere attività manageriali (come quelle contabile legali ecc.), attività bancarie e assicurative,, attività di ricerca e sviluppo, distribuzione , oltre alle attività manifatturiere tradizionali.

Detrazioni e deduzioni

Una società può richiedere determinati costi e spese contro i suoi profitti per ridurre l'importo delle tasse che paga. Queste spese non includono le spese per ricevimenti aziendali o le voci di spesa in conto capitale. Le spese in conto capitale sono denaro che un'azienda spende per l'acquisto o la manutenzione di terreni, edifici o attrezzature. Detrazioni in conto capitale. Una società può richiedere detrazioni in conto capitale sulle spese in conto capitale sostenute per determinati tipi di beni aziendali e locali commerciali. Le detrazioni in conto capitale sono generalmente calcolate sul costo netto del bene aziendale o dei locali. Ci sono diverse tariffe disponibili a seconda del tipo di attività. Una società può richiedere detrazioni di capitale su:

- Impianti e macchinari
- Autoveicoli
- Edifici industriali
- Diritti sulla capacità di trasmissione
- Software per computer
- Attività immateriali specifiche

Una società può richiedere detrazioni dall'imponibile ad un tasso del:

- 12,5% in otto anni per impianti e macchinari e
- 4% su 25 anni per la maggior parte degli edifici industriali.

Inoltre, si può richiedere un Accelerated Capital Allowance (ACA) del 100% per, ad esempio, apparecchiature efficienti dal punto di vista energetico, compresi i veicoli elettrici e i carburanti alternativi

Per quanto riguarda i dividendi non sono deducibili nel calcolo degli utili commerciali di una società. In generale, non vi è alcuna imposta dovuta sui dividendi pagati da una società residente irlandese ad un'altra. La maggior parte delle società residenti in Irlanda che pagano dividendi sono addebitati

In caso di una società subisce perdite commerciali in un periodo contabile, queste possono essere compensate come mezzo di sgravio fiscale contro:

- Altri proventi da negoziazione dello stesso periodo contabile;
- proventi da negoziazione per l'esercizio contabile immediatamente precedente³¹

Malgrado la tassazione sulle società abbia generato un aumento del gettito di oltre il doppio negli ultimi 5 anni, l'aumento della quantità di entrate provenienti dall'imposta IRES prelevata sulle società irlandesi solleva preoccupazioni legittime sulle possibilità di mantenere questo flusso di entrate nel lungo termine. Ciò perché il fatto di dipendere da fonti di reddito che possono subire improvvisi mutamenti non permette di sostenere con sicurezza aumenti permanenti della spesa pubblica.

La forte dipendenza dell'Irlanda dalle fonti di reddito instabili e la loro imminente volatilità a causa dell'introduzione della Global Minimum Tax rappresentano un ostacolo significativo alla capacità del paese di finanziare l'aumento della spesa pubblica in modo sostenibile. Questa situazione potrebbe, invece, portare l'Irlanda verso un *"potenziale punto cieco"* (N. Dimitri, 2022).

3.5 La tassazione in Gran Bretagna e le imminenti novità

Nel Regno Unito, è presente una tassa sulle società che viene applicata sui profitti annui delle società residenti nel paese e delle filiali di aziende e società straniere. Attualmente, l'aliquota per le società a responsabilità limitata è del 19%³². Con la crisi pandemica, e l'uscita dall'Unione Europea, il governo britannico, nella pubblicazione del Bilancio 2021,

³¹ Per specificazioni tecniche consultare <https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-tax-for-companies/corporation-tax/trading-losses.aspx>


³² Un precedente impegno del Governo che era stato quello di ridurlo al 17% da aprile 2020

ha annunciato future modifiche all'aliquota dell'imposta sulle società, le quali saranno applicate a partire dal 1° aprile 2023.

Di seguito le principali:

- Aumento dell'aliquota sull'imposta societaria al 25% per le imprese con profitti maggiori di £250'000
- Applicazione di un tasso marginale del 25%, ridotto da uno sgravio fiscale³³, per le imprese con profitti tra i £50'000 e i £250'000
- Un'aliquota del 19% per le imprese con profitti minori di £50'000

Grafico 2: Aliquota imposta societaria Gran Bretagna – 2010-2020



Fonte: <https://blog.shortcuts.uk.com/>

Per quanto riguarda, le imprese avente profitti compresi nei due limiti citati precedentemente, inferiore e superiore, di seguito un esempio per comprendere meglio il calcolo dell'imposta

Supponiamo un profitto societario di £100.000.

a) Moltiplica i tuoi profitti annuali per il tasso principale del 25% (£ 25'000).

³³ Marginal Small Companies Relief (MSCR), della misura di 3/200.

- b) Sottrai i tuoi profitti annuali dalla soglia di £ 250.000 (£ 150.000).
- c) Moltiplicare il passaggio (b) per il moltiplicatore del tasso marginale di 3/200 (£ 2.550).
- d) Rimuovi il passaggio (c) dal passaggio (a) – £20.000 – £2.550 (£17.450).

Una particolare tassazione, in termini di diversità di aliquote applicate, invece, è riservata alle cosiddette 'Ring Fence Companies', ossia società che realizzazione profitti dall'estrazione di petrolio o le quali godono di diritti sul petrolio o gas naturale nel territorio del Regno Unito. Esse sono soggette a un'aliquota applicata ai loro profitti del 30%, la quale anch'essa dal 1° aprile 2023 si innalzerà al 35%.

3.6 La tassazione in Cina

In Cina, le leggi e le aliquote fiscali hanno subito numerose modiche e cambiamenti durante ultimi 40 anni, a causa di un'economia che è cresciuta molto velocemente. Nonostante i frequenti cambiamenti, essi hanno portato progressi riguardo a riduzioni delle imposte societarie. Ad esempio, le importanti riforme sull'IVA introdotte nel 2012 hanno ridotto di circa 2.1 trilioni di Yuan il gettito fiscale (X. Wei, 2018).

In Cina, il regime fiscale dal punto di vista della tassazione delle società, si applica in linea genarle in tutti i territori del paese, ma sono presenti numerose eccezioni. Ci sono infatti alcune differenze a livello regionale, così come nelle zone di libero scambio e per quanto concerne determinati settori di attività

Ad oggi, La Corporate Income Tax (CIT) cinese riguarda tutte le aziende, sia nazionali che estere operanti in territorio nazionale, e viene calcolata sui profitti aziendali con un'aliquota del 25%. Le aziende residenti sono soggette al pagamento della tassa sul totale del fatturato generato, sia in territorio cinese che all'estero. Quelle estere, che dispongono di una sede in Cina, dovranno pagare la CIT sul reddito derivante da tale sede e sul reddito derivante dall'estero connesse con tale sede (PWC, 2022).

Le aziende invece che non hanno sede Cina, ma hanno ottenuto profitti, dividendi e interessi generati In Cina, sono tassati al 20%.

Un'aliquota inferiore è applicata per i seguenti settori e territori:

- 15% alle aziende qualificate come 'nuova/alta tecnologia'
- 10% alle imprese produttrici di 'key-software' e semiconduttori
- Per i primi anni, vi è una riduzione del 50% fino a 5 milioni di Yuan, per le imprese operanti nella prevenzione e controllo dell'inquinamento (soddisfando alcuni criteri prescritti).
- 15% per le aziende che operano nelle regioni occidentali, quali ad esempio il Tibet

Alcune importanti deduzioni dalla base imponibile tassabile:


- 100% delle spese salariali pagate a dipendenti disabili
- 50% delle spese sostenute nella ricerca, innovazione e implementazione di nuove tecnologie, nuovi prodotti e processi tecnologici.

3.7 Un'overview europea

Sebbene i risultati derivanti dall'emanazione della Direttiva Europea 2022/2523 che impone l'applicazione di una tassazione minima globale siano stati piuttosto modesti, vi sono ancora nazioni europee, come Irlanda e Ungheria, che mantengono un regime fiscale favorevole alle aziende, non soddisfacendo il livello minimo del 15%.

Di seguito è riportata la distribuzione dei regimi fiscali nei paesi OCSE

Figura 3: Regimi fiscali paesi OCSE



Fonte: <https://www.openpolis.it/> (2022)

Dalla soprastante figura si può evincere come nel 2022, la nazione del Portogallo presenta il livello di tassazione più alto, al 31,5%. Di seguito è presente la Germania con il 29,83%.


Al terzo posto vi è l'Italia, con il 27,81%, e come notiamo, gli ultimi posti sono occupati da Irlanda e Ungheria, con rispettivamente del 11% e del 9%.³⁴

Un ulteriore indice usato dall'OCSE per compiere analisi sulla tassazione delle imprese è il rapporto tra il livello di tassazione e il PIL nazionale.

Di seguito un grafico che esplica in maniera dettagliata l'evoluzione dell'indice negli ultimi 20 anni in merito ai principali paesi europei:

³⁴ Viene considerata l'aliquota combinata, comprendente di imposte statali e regionali. Queste ultime risultano molto significative nel caso della Germania.

Grafico 3: Il livello di tassazione come quota di PIL nei principali paesi EU



Fonte: <https://www.openpolis.it/> (2020)

Il paese che possedeva l'indice più elevato dato dal rapporto tra tassazione sui profitti d'impresa e il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese nel 2020 era la Francia, con il 2,3%. L'Italia invece il 2.1%.

A livello Europeo invece, il primato è detenuto dal Lussemburgo, con una percentuale del 4,6%. Altri valori sono presenti anche in paesi del nord Europa come Belgio e Irlanda. Ungheria e Lettonia occupano le ultime posizioni.

3.8 La tassazione delle società in uno scenario mondiale


Da ormai diversi decenni, i paesi competono in maniera maggiore per attirare nuovi investimenti, tendendo a offrire tasse più basse. Secondo un articolo pubblicato da Tax Foundation, dagli anni '80 ad oggi, la media delle aliquote fiscali ponderate per il PIL applicate ai profitti societari è drasticamente diminuita l'imposta sul $\dot{\iota}$ dal 46,52% nel 1980 al 25,43% del 2022. Nell'anno di riferimento, solo sei paesi, Colombia, Sud Sudan,

Paesi Bassi, Turchia, Cile e Montenegro hanno aumentato le loro aliquote fiscali sulle società mentre dieci paesi, tra cui la Francia e la Grecia, le hanno ridotte.

Grafico 4: Evoluzione globale della tassazione sul reddito delle società:

Corporate Tax Rates Have Continuously Declined over the past Decades but Have Levelled off in Recent Years

Statutory Weighted and Unweighted Corporate Income Tax Rates, 1980-2022




Fonte: Tax Foundation (2022)

Nel corso degli anni sempre più nazioni hanno optato per l'applicazione di tasse sulle società con aliquote minori o uguali al 30%. Il più grande cambiamento, come si evince dal grafico sottostante, è stato tra gli anni '90 e '00, dove il 48% delle nazioni aveva imposto un'aliquota inferiore al 30% nel 2000, rispetto al 27% del 1990- Questo trend ha proseguito durante il decennio successivo, con il 78% delle nazioni che hanno applicato un'aliquota legale inferiore al 30%.³⁵

Grafico 5: Dispersione Globale delle tasse sul reddito delle società negli anni 1980-2022

Corporate Tax Rates between 20% And 25% Have Become the Most Common

Distribution of Worldwide Statutory Corporate Income Tax Rates by Decade, 1980-2022



Fonte: Tax Foundation (2022)

Un ulteriore dato molto importante, è dato dalla presenza di ben 16 nazioni che non impongono nessun tipo di imposta sul reddito delle società. Tra di esse vi sono gli

³⁵ Questa sezione della relazione copre tutte le 225 giurisdizioni per le quali sono state individuate le aliquote dell'imposta sul reddito delle società per il 2022 (comprese quindi le giurisdizioni per le quali non erano disponibili dati sul PIL).

Emirati Arabi Uniti, per cui è bene specificare che il Bahrain non ha un'imposta generale mirata sul reddito delle società, ma ha un'imposta mirata per le compagnie petrolifere, che può arrivare al 46% (C. Enach. 2022).

Tabella 3: Paesi senza imposta sul reddito delle società

Country	Continent
Anguilla	North America
Bahamas	North America
Bahrain*	Asia
Belize*	North America
Bermuda	North America
British Virgin Islands	North America
Cayman Islands	North America
Guernsey	Europe
Isle of Man	Europe
Jersey	Europe
Saint Barthelemy	North America
Tokelau	Oceania
Turks and Caicos Islands	North America
United Arab Emirates*	Asia
Vanuatu	Oceania
Wallis and Futuna Islands	Oceania

Fonte: Tax Foundation (2022)

È interessante inoltre osservare, come nel 2022, i due continenti con le aliquote societarie più basse siano l'Asia e l'Europa con una media rispettivamente del 19,52% e del 19,74% (21,16% nei paesi EU), molte simili tra loro. Al contrario, quello con le aliquote società più alta è l'Africa con un'aliquota media del 27,60%.

Tabella 4: Aliquote sul reddito delle società delle principali regioni mondiali e organizzazioni internazionali

Region	Average Rate	Average Rate Weighted by GDP	Number of Countries Covered
Africa	27.60%	27.50%	50
Asia	19.52%	24.93%	47
Europe	19.74%	23.59%	39
North America	25.33%	26.13%	24
Oceania	23.75%	29.72%	8
South America	28.38%	32.64%	12
G7	26.32%	26.22%	7
OECD	23.57%	25.83%	38
BRICS	27.40%	26.06%	5
EU27	21.16%	25.28%	27
G20	26.77%	26.24%	19
World	23.37%	25.43%	180

Fonte: Tax Foundation (2018)

Capitolo 4

I paradisi fiscali

4.1 I paradisi fiscali: definizione

Non esiste una caratterizzazione unica di paradiso fiscale. In termini prettamente economici, Una prima definizione viene dato dall'OECD (Organization for Economic Co-Operation and Development) la quale definisce un paradiso fiscale caratterizzato dai seguenti fattori:

- se la l'autorità giuridica considerata permette una tassazione bassa o addirittura nulla per i non residenti, oppure se, a livello internazionale, si ha la percezione

che la nazione sia un luogo che offre la possibilità di evadere le tasse ai soggetti residenti

- la possibile esistenza di leggi o pratiche amministrative che impediscono la libera condivisione di informazioni o la collaborazione con altri paesi
- poca trasparenza finanziaria
- la carenza di requisiti per quanto riguarda la pratica concreta dell'attività tassabile

(OCSE 1998, pp 22-23)

Tali criteri, e quindi la definizione di paradisi fiscali, hanno subito aggiustamenti e modifiche nel corso del tempo. Oggi, il concetto è molto più ampio. All'interno del documento "Listing of Tax Havens by the EU" pubblicato nel 2018, sono stati individuati 3 criteri che permettono di inquadrare una giurisdizione come paradiso fiscale:³⁶

- assenza di scambio di informazioni significative con altre giurisdizioni per quanto riguarda i contribuenti propri e limitazione o assenza di informazioni su operazioni finanziarie;
- tassazione ridotta o assente sui redditi dei residenti. Ai non residenti invece, conseguente implementazione di incentivi fiscali;
- Mancanza di adeguamento agli standard concordati minimi in termini di "contabilità" e corporate governance

Un'ulteriore definizione è stata presentata anche dal Fondo Monetario Internazionale, il quale usa il termine OFCs (Offshore Financial Centers), per descrivere i Paesi che forniscono servizi finanziari ai soggetti non residenti in modo sproporzionato rispetto alle necessità e alla dimensione dell'economia interna. (A. Zoromè 2007).

Altri criteri per identificare i paradisi fiscali sono stati sviluppati da organizzazioni non governative, come ad esempio il Tax Justice Network, le quali hanno elaborato indicatori

³⁶ Approfondimenti cfr. Parlamento europeo, *Listing of Tax Havens by the EU*, cit, p. 3.

per valutare il grado di opacità finanziaria di ogni giurisdizione. I ranking derivati dalle suddette analisi sono funzionali per effettuare confronti con i dati forniti dalle liste governative come la Black List dell'EU.

4.2 Un'analisi empirica

Una prima indagine iniziale avente come tema di studio gli Stati Uniti d'America, condotta da Hines e Rice negli anni '90, ha visto risultare vantaggiosa la presenza effettiva di paradisi fiscali. Secondo la ricerca, quest'ultimi potevano essere suddivisi in due grandi macrocategorie, ed esattamente (metti fonte)

- Big-7, ovvero i Paesi che contano oltre 1 milione di abitanti
- Dots, che letteralmente significa punti, che sono i Paesi che hanno meno di 1 milione di abitanti al loro interno, solitamente solo isole o micro-nazioni

I Big 7 consideravano i seguenti paesi: Irlanda, Libano, Liberia, Panama, Singapore, Hong Kong e Svizzera.

I dots invece, prendevano in considerazione, tra gli altri: Antille Olandesi, Andorra, Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Bahrain, Bermuda, Belize, Cipro, Gibilterra, Kiribati, Isole Cayman, Lussemburgo, Lichtenstein, Macao, Malta, Nauru, St. Vincent St. Kitts and Nevis, e Vanuatu.

La suddetta ricerca ha mostrato un aumento significativo nella quota di attività estere allocate dalle multinazionali statunitensi nei paradisi fiscali tra il 1977 e il 1982, passando dall'11% al 26%. Come risultato, nonostante i paradisi fiscali rappresentino solo una porzione limitata della popolazione mondiale e del PIL, essi hanno attratto un volume di denaro superiore agli investimenti delle stesse multinazionali in Europa.

I risultati ottenuti indicano che la convenienza dei paradisi fiscali può essere giustificata dalla riscossione delle imposte basate sulla residenza. Le imprese multinazionali statunitensi, operando sotto questo regime fiscale, evitano la doppia imposizione e possono richiedere un credito per le tasse pagate al di là dei confini nazionali. In base alla ricerca effettuata in quegli anni, se una multinazionale guadagnava 100 milioni di dollari in un paese straniero con una tassazione del 5%, quando l'aliquota statunitense

era del 34%, doveva pagare solo la differenza, cioè il 29%, ossia 29 milioni di dollari. Ciò implicava che se il governo americano avesse posto un divieto sull'utilizzo dei territori fiscali privilegiati, le grandi multinazionali avrebbero dovuto pagare le tasse in paesi con aliquote molto più elevate, il che avrebbe ridotto il flusso di entrate fiscali che sarebbe ritornato negli USA.

Un secondo vantaggio per queste imprese è la possibilità di investire il debito fiscale che hanno con gli Stati Uniti, guadagnando interessi, invece di versare le tasse direttamente. In questo modo, pagando le tasse ai Governi dei paradisi fiscali.

4.3. Le misure adottate a livello europeo e internazionale per combattere i territori fiscali privilegiati

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ha da sempre avuto la finalità di stabilire standard minimi volti per sollecitare i vari Stati Comunitari a intraprendere azioni che promuovono la concorrenza libera, concentrandosi sullo sviluppo e l'attuazione di regolamenti riguardanti l'interscambio dei dati e la trasparenza.

L'argomento in esame ha acquisito nel corso del tempo un'importanza sempre maggiore, motivata dal crescente evoluzione della globalizzazione economica, la quale insieme all'affermazione dell'economia digitale, ha fatto sì che nuovi modelli di business si potessero diffondere; inoltre ha aumentato il margine in merito alla scelta delle imprese sulla stabilizzazione delle proprie attività, in previsione della loro programmazione fiscale.


L'OCSE e l'Unione Europea hanno vagliato diversi rapporti con il fine di sviluppare nuove strategie per contrastare i paradisi fiscali. Uno degli step più significativi a livello internazionale è stato compiuto nel 2000, quando l'OCSE pubblicò il rapporto *“Towards Global Tax Cooperation : Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices”*. Il suddetto rapporto fu poi revisionato nel 2004 con il rilascio del documento *“the OECD’s Project on Harmful Tax Practices : the 2004 Progress Report”*³⁷

³⁷ Consultare <https://www.oecd.org/ctp/harmful/37446434.pdf>

Il problema legato alla lotta contro i cosiddetti ‘paradisi fiscali’ è stato al centro anche dell’ “Addressing Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS Report) e nel successivo “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS ACTION PLAN)”, rispettivamente nel 2013 e nel 2015. Il progetto BEPS riguarda tecniche di pianificazione fiscale utilizzate dalle società multinazionali avente sedi in più paesi, le quali approfittano delle incongruenze nelle giurisdizioni fiscali per evitare il pagamento delle tasse. Secondo i dati dell’OCSE, queste pratiche BEPS causano una perdita globale di entrate compresa tra 100 e i 240 miliardi di dollari.

Secondo i dati rilasciati nel 2020 dal The European House – Ambrosetti³⁸ ben nove paesi, considerati paradisi fiscali attirano una percentuale pari al 42% degli IDE (Investimenti diretti esteri a livello globale), nonché, circa il 40% dei guadagni delle società multinazionali, causando uno spostamento di profitti pari a circa 750 miliardi di dollari, sottratti alle economie degli altri paesi.

Figura 4: I paesi più attrattivi



Fonte: *Il Sole 24ore*, 20 novembre 2020

³⁸ Consultare <https://www.ambrosetti.eu/>

4.4 La Black list e il Financial Secrecy Index

LOCSE ha identificato le caratteristiche dei territori considerati come paradisi fiscali, noti come black list”, già a partire dal 1998 con la pubblicazione del rapporto della Commissione Europea “Harmful Tax Competition – An Emerging Global Issue”, La Commissione Europea, a giugno 2015 ha sviluppato un Piano d’Azione (Action Plan) col fine di assicurare che le società siano soggette a una tassazione equa ed efficiente e di definire gli obiettivi sia a breve, che medio e lungo termine dell’UE concernenti la politica fiscale societaria³⁹.

In concomitanza con all’Action Plan, è stata resa nota una lista di giurisdizioni fiscali definite *‘non-cooperative tax jurisdictions’*. In ogni modo, questa lista era di natura temporanea e non era di origine comunitaria, poiché era circoscritto esclusivamente a elencare le giurisdizioni presenti nelle Black List di almeno 10 Stati Membri. Pertanto, a partire da gennaio 2016, la Commissione Europea ha stabilito i criteri per elaborare una prima lista comunitaria ufficiale, che è stata resa nota il 5 dicembre 2017.

Questi criteri sono definiti di una “Strategia esterna per un’imposizione fiscale effettiva” e classificati con riferimento a tre principali aree tematiche:

- Trasparenza fiscale.

La valutazione della trasparenza fiscale si basa sulla conformità agli standard internazionali, sulla disponibilità a condividere informazioni a richiesta, sull’adesione a convenzioni multilaterali e sull’effettuazione dello scambio di informazioni

- Equità dei sistemi di tassazione

Questa seconda area d’interesse si focalizza sull’equità dei sistemi fiscali, valutata in base ai principi del codice di condotta in materia di tassazione delle imprese e alle linee guida dell’OCSE⁴⁰

- Implementazione delle misure anti BEPS

³⁹ Consultare in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614>

⁴⁰ Si consulti Gruppo Codice di Condotta, a disposizione in www.consilium.europa.eu e Ethics Codes of Conduct in OECD Countries, reperibile in www.oecd.org/gov/ethics/.

Se la prima Black List pubblicata comprendeva un totale di 17 paesi, e marzo 2019 di 15, l'ultima pubblicazione aggiornata al 4 ottobre 2022 ne comprende 12

L'ultimo aggiornamento risale al 4 ottobre 2022, il quale considerava all'interno della Black List i seguenti Paesi:

- Anguilla
- American Samoa
- Bahamas
- Fiji
- Guam
- Panama
- Palau
- Samoa
- Trinidad and Tobago
- Turks and Caicos Islands
- US Virgin Islands
- Vanuatu

Un ulteriore criterio per l'individuazione dei paradisi fiscali è dato dal Financial Secrecy Index, ossia l'Indice di Segretezza finanziaria, FSI. Esso è una classifica delle giurisdizioni più complici nell'aiutare a nascondere le proprie fidanze allo stato di diritto. L'indice, è un indicatore che permette di ordinare in una classifica ogni nazione sulla base della sua trasparenza finanziaria, per la quale è assegnato un punteggio di segretezza da 1 a 100, e alla quantità di servizi finanziari forniti ai clienti di paesi esteri, Combinando il punteggio di segretezza finanziaria, con il peso della scala globale si determina 'la quantità di segretezza finanziaria'.

Non si tratta di una lista di Paesi che secondo il loro sistema legislativo rispecchiano "il paradiso fiscale tipo", ma più che altro l'indice tiene conto della combinazione di tutti i fattori che rendono la detenzione di denaro in determinati Paesi essenzialmente più conveniente che in altri.⁴¹

⁴¹ Per il calcolo dettagliato dell'indice consultare <https://fsi.taxjustice.net/#>

Di seguito sono riportati i risultati dall'analisi condotta e pubblicata nel 2022:

Tabella 5: Elenco dei primi 15 paesi per opacità finanziaria.

PAESE	VALORE FSI	LIVELLO SEGRETEZZA	LIVELLO SERVIZI	FSI MONDIALE
STATI UNITI	1951	67%	25,78%	5,74%
SVIZZERA	1167	70%	3,91%	3,43%
SINGAPORE	1167	67%	5,64%	3,43%
HONG KONG	927	65%	3,87%	2,73%
LUSSEMBURGO	804	55%	11,32%	2,36%
GIAPPONE	765	63%	2,81%	2,25%
GERMANIA	681	57%	5,21%	2,00%
EMIRATI ARABI	648	79%	0,22%	1,91%
ISOLE VERGINI	621	71%	0,55%	1,83%
GUERNESEY	610	71%	0,52%	1,80%
CINA	578	66%	0,76%	1,70%
OLANDA	556	65%	0,87%	1,63%
REGNO UNITO	547	47%	14,14%	1,61%
ISOLE CAYMAN	516	73%	0,25%	1,52%

Fonte: Tax justice ntewrok 2022

Rispetto ai risultati dell'anno precedente, l'edizione del 2022 del FSI ha visto le più grandi economie del mondo ricoprire i posti più alti della classifica. Notiamo come gli USA hanno aumentato in maniera significativa lo spread tra loro e il resto del mondo, presentando la più grande quantità di segretezza finanziaria registrata dall'indice, quasi il doppio della seconda posizione ricoperta dalla Svizzera.

4.5 Un esempio di paradiso fiscale: le Bahamas

Un paradiso fiscale può essere definito come un paese offshore, ovvero al di fuori dei confini nazionali, nel quale la tassazione risulta molto bassa, o addirittura nulla, e dove non è necessario che le imprese o gli investitori siano residenti o presenti fisicamente nel territorio per poter usufruire delle politiche fiscali vantaggiose. Imprenditori o privati possono confidare nel fatto che, in questi Paesi, vige il segreto bancario, per cui le informazioni finanziarie non vengono condivise con le autorità fiscali di altri paesi, e inoltre sono facilmente accessibili. Un esempio di paradiso fiscale è lo Stato delle Bahamas. Le Bahamas godono di una solida politica e di un alto livello di reddito. Il settore dei servizi finanziari rappresenta il 10 – 15 % e il 2% dell'occupazione (A. Tooze, 2023). Esse sono considerate un paradiso fiscale per l'assenza di imposte sul reddito delle società, nonché su plusvalenze, sulle successioni o donazioni, e su interessi. Il governo delle Bahamas raccoglie le proprie entrate fiscali attraverso l'imposta sulla proprietà immobiliare, dazi all'importazione e all'esportazione, tasse di bollo⁴² nonché licenze e contributi previdenziali. In merito a queste ultime due categorie, rappresentano le maggiori entrate per lo stato che derivano dalle attività economiche presente sul territorio delle Bahamas. Chiunque eserciti un'attività economica alle Bahamas, deve registrarsi e ottenere una licenza valida per un anno. La tassa da pagare dipende dal tipo di attività svolta e dal fatturato prodotto⁴³ e l'aliquota varia tra lo 0,5% e l'1,25% del fatturato. Per tutte le società c'è comunque la necessità di presentare una dichiarazione dei redditi annuale presso il "Registro delle società" delle Bahamas, il quale comporta il pagamento di oneri amministrativi (al minimo US\$1'000) e governativi (al minimo US\$350)

Dal 2015, esiste un'imposta sul valore aggiunto che si applica alle vendite di beni e servizi effettuate da imprese a fini Iva, ovvero soggetti che svolgono o prevedono di svolgere nell'anno, prestazioni imponibili per un valore maggiore a 100'000\$ nell'anno. Il valore della base imponibile è rappresentato dal prezzo del bene o del servizio oggetto di

⁴² L'imposta di bollo è prevista per alcuni tipi di transazioni finanziarie e atti giudiziari.

⁴³ Le imprese finanziarie e le banche sono esenti.

scambio. L'imposta deve essere pagata nel momento in cui si verifica una delle seguenti situazioni: emissione della fattura, incasso del pagamento, consegna o messa a disposizione di beni o completamento di un servizio. È possibile optare anche per il Cash Accounting Scheme, il quale permette di ritardare il momento dichiarativo dell'operazione e di pagare la relativa iva nel momento in cui viene effettivamente incassato il corrispettivo. Le aliquote possono essere di due tipo: standard (10%) o pari allo 0%.

Altra imposta prevista nel territorio delle Bahamas è quella destinata ai gestori di casinò. Questi ultimi sono soggetti ad un'imposta fissa annuale che varia tra 50.000 e 200.000 dollari bahamensi, e un'imposta sulle vincite lorde. Per i casinò piccoli, l'aliquota è del 10% per vincite fino a 10 milioni, 15% per vincite superiori alla precedente soglia. Per i casinò più grandi, l'imposta è composta da una parte fissa che varia per scaglio (da 2,5 milioni a 4,1 milioni); la parte variabile è calcolata applicando per scaglioni un'aliquota regressiva, il cui valore massimo è del 20%, mentre il valore minimo è del 5%.

Conclusioni

L'obiettivo principale dell'elaborato era quello di fornire una panoramica complessiva sulla tassazione delle società in Italia, e nel mondo. Guardando al nostro ordinamento abbiamo potuto osservare il processo storico che ha portato alla nascita dell'imposta sul reddito delle società (IRES). Analizzando il tributo, possiamo definirlo come un'imposta che ha come presupposto il possesso di redditi, in denaro o in natura, che rientrino nelle categorie indicate dall'art. 6 del Testo Unico delle imposte sui redditi, la cui base imponibile è rappresentata dal reddito complessivo delle società ed enti commerciali residenti, cui si applica l'aliquota proporzionale pari al 24%. Sulla base di una serie di dati, possiamo affermare che la l'imposta abbia subito nel corso del tempo alcune variazioni, soprattutto in termini di aliquota: dal 2004, anno di entrata in vigore, ad oggi, l'aliquota è variata dal 33% all'attuale 24%. L'approfondimento riguardante i soggetti passivi ha fatto emergere alcuni caratteri indispensabili nel prendere in considerazione tali soggetti: qualità, natura commerciale e residenza. Riguardo al primo aspetto, possiamo affermare che, all'interno del nostro ordinamento, sono tre le qualità che aiutano ad individuare il soggetto passivo dell'imposta: il fatto che questi si identifichi come organizzazione, cioè complesso di persone o beni organizzati in vista del raggiungimento di uno scopo; il fatto che il soggetto non appartenga ad altri soggetti passivi che identifichino un'organizzazione più ampia; e, infine, si prevede che il soggetto sia in grado di realizzare il presupposto d'imposta in modo unitario e autonomo. Per ciò che riguarda, invece, la natura commerciale, si deve fare riferimento all'oggetto esclusivo o principale, che deve essere l'esercizio di attività di impresa, mentre si considera residente la società o ente che abbia in Italia, per la maggior parte del periodo di imposta, alternativamente: la sede legale, la sede amministrativa e l'oggetto principale. Per concludere, è stato evidenziato come il nostro sistema tributario non sia così infallibile, difatti, negli anni, si è manifestato un aumento di fenomeni di elusione ed evasione fiscale, dovuto al fatto che molti soggetti ritengono che il sistema impositivo italiano sia talmente opprimente da ricorrere a fenomeni illeciti, che rappresentano le principali problematiche del nostro Paese.

È da considerare che il sistema tributario italiano non è l'unico a presentare delle criticità. Infatti, nell'Unione europea il tutto è reso maggiormente difficoltoso dalla presenza di numerosi regimi fiscali, ognuno dei quali ha le proprie caratteristiche. Nonostante ciò, le Istituzioni sono costantemente al lavoro per trovare delle soluzioni a tali problemi: già nel 2001 la Commissione ha espresso l'esigenza di una stretta cooperazione in ambito europeo per quel che riguarda la tassazione delle società, proponendosi di eliminare barriere fiscali e di creare una sorta di base imponibile comunitaria, valida per tutti gli Stati. Le opzioni più facilmente utilizzabili sono la CCCTB e HST: la prima implicherebbe un calcolo dei redditi tassabili secondo un unico corpo di regole europee, senza dover considerare le singole normative di ogni sistema fiscale dei paesi all'interno dell'UE; seconda si basa sull'accordo fra Stati, che implica che l'applicazione dell'imposta societaria avvenga sulla base delle leggi in vigore nel luogo in cui ha sede il gruppo multinazionale. Queste due proposte sembrerebbero essere le più valide in quanto presentano un elevato grado di flessibilità. Nel frattempo, nel corso degli ultimi decenni, in maniera particolare con l'avvento della pandemia nel 2020, la digitalizzazione ha giocato un ruolo fondamentale nella trasformazione dell'economia globale. Si è quindi intervenuti per sfruttare le occasioni offerte da questo fenomeno in tema di tassazione delle multinazionali, e adeguare così il sistema fiscale. La Global Minimum Tax ne è un esempio: una tassa minima globale comune, per evitare la perdita di ingenti capitali nei confronti dei paradisi fiscali, i quali attraverso la loro nulla tassazione attraggono le imprese più grandi. Non si può negare che c'è ancora molto lavoro da fare in tema di armonizzazione della tassazione societaria, ma una tassazione societaria più uniforme e armonizzata porrebbe un freno alle grandi differenze presenti tutt'oggi, e non solo a livello Europeo.

Bibliografia /Sitografia

Agenzia delle Entrate. (2022) *Come Calcolare la base imponibile IRES*.

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/imposta-sui-redditi-societa-ires/come-calcolare-la-base-imponibile> (Data ultima consultazione 13/12/2022)

Beda. R. (2022), Accordo UE su minimum tax, aliquota fiscale minima effettiva per le multinazionali <https://www.ilsole24ore.com/art/accordo-ue-minimum-tax-aliquota-fiscale-minima-effettiva-le-multinazionali-AEaiapOC> (Data ultima consultazione 15/03/2023)

Baldini A. (2018), *Consolidato fiscale: reddito imponibile e quadro RG*,

<https://fiscomania.com/consolidato-fiscale/> (Data ultima consultazione 17/12/2022)

Bonini B., G. Galli. (2020). *La web tax italiana: prospettive e problematcke*.

<https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-web-tax-italiana-prospettive-e-problemi> (Data ultima consultazione giorno 6/02/2023)

Brandolini, A. (2021). *10 Ottobre 1951: Gli italiani presentano la dichiarazione dei redditi*.

<https://www.rivistailmulino.it/a/10-ottobre-1951-gli-italiani-presentano-la-prima-dichiarazione-dei-redditi> (Data ultima consultazione 12/12/2022)

Brusadelli G. (2022) *Reddito d'impresa: che cos'è e come si determina?*

<https://farenumeri.it/reddito-di-impresa/> (Data ultima consultazione 13/12/2022)

Bunn D. & Asen E. (2022), *What European OECD Countries Are Doing About Digital Services Taxes*, <https://taxfoundation.org/digital-tax-europe-2020/> (Data ultima consultazione 14/02/2023)

Camera dei Deputati (2013), *Proposta di legge di iniziativa dei deputati BOCCIA, MADIA, NARDELLA, COVELLO, CASTRICONE, AMENDOLA ANTEZZA, ARLOTTI, BARGERÒ, BONACCORSI, BORGHI, BRUNO BOSSIO, CAPODICASA, CARRA, CASATI, CASELLATO, COPPOLA, D'INCECCO, FAUTTILLI, GRIBAUDO, IORI, LENZI, MARANTELLI, MELILLI, PETRINI, ROSATO, SENALDI, VALIANTE, VENITTELLI*,
https://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0012550&back_to=http://www.camera.it/leg17/126?tab=2-e-leg=17-e-idDocumento=1662-e-sede=-e-tipo= (Data ultima consultazione 6/01/2023)

Camera dei deputati, (2022), *Gli aiuti di Stato nell'epidemia da COVID-19 e nell'attuale contesto di crisi energetica: il quadro europeo*,
<https://temi.camera.it/leg18/temi/flessibilit-degli-aiuti-di-stato-nell-attuale-epidemia-da-covid.html> (Data ultima consultazione 13/12/2022)

Camera dei Deputati, (2022), *Misure sanitarie per fronteggiare l'emergenza coronavirus*
https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1214749.pdf?_id=1591176758583 (Data di consultazione 02/01/2023)

Carollo S. (2022), *L'UE approva la Minimum Tax Europea*
<https://www.fiscoetasse.com/rassegna-stampa/33379-la-ue-approva-la-minimum-tax-europea.html> (Data ultima consultazione 13/02/2023)

Ceriani, V. (2009). *Competitività dei sistemi fiscali*.

https://www.treccani.it/enciclopedia/competitivita-dei-sistemi-fiscali_%28XXI-Secolo%29/ (data ultima consultazione 03/01/2023)

Commissione Europea (2017), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: “Un sistema fiscale equo ed efficace nell’Unione europea per il mercato unico digitale*, <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0547:FIN:IT:PDF> (Data ultima consultazione 04/01/2022)

Confindustria, (2018), *DL Rilancio, le misure fiscali di interesse per le imprese – Una prima analisi dei contenuti del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34*, , https://www.confindustria.it/wcm/connect/a5841a83-d275-4707-a797-168adf21bb0d/DL+RILANCIO+-+Primo+commento+misure+fiscali+Confindustria+maggio+2020.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-a5841a83-d275-4707-a797-168adf21bb0d-n9sb0dG (Data ultima consultazione 14/12/2022)

D’Ettore R, (2022), *Global Tax: istruzioni per l’uso. Linee guida Ocse sul secondo pilastro*, <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/global-tax-istruzioni-luso-linee-guida-ocse-sul-secondo-pilastro> (Data ultima consultazione 13 febbraio 2023)

Dimitri N. (2022), *Irlanda: è ancora un (quasi) paradiso fiscale?*, <https://www.we-wealth.com/news/consulenza-patrimoniale/fiscalita-internazionale/irlanda-e-ancora-un-quasi-paradiso-fiscale-1> (Data di consultazione 15/02/2023)

Don Tapscott, (1994), *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence* (Data ultima consultazione 16/01/2023)

Enache C. (2022), *Corporate Income Tax Rates around the World*. Tax Foundation, <https://taxfoundation.org/corporate-tax-rates-by-country-2022/#:~:text=The%20worldwide%20average%20statutory%20corporate,statutory%20rate%20is%2025.43%20percent.> (Data ultima consultazione 15/01/2022)

Falsitta G. (2019), *Manuale di diritto tributario*, pag.112, 124-130
(Data ultima consultazione 15/12/2022)

Fantozzi A. & Paparella F. (2014), *Lezioni di diritto tributario*, pag. 299-300, (Data ultima consultazione 28/12/2022)

Galimberti C. (2015), *Quando l'Ige faceva soffrire l'industria italiana*, <https://st.ilsole24ore.com/art/cultura/2013-06-12/quando-faceva-soffrire-industria-214640.shtml?uuid=AbYdQV4H> (Data ultima consultazione 12/12/2022)

Gavi T. (2023), *Aliquote e scaglioni IRPEF 2023: calcolo, istruzioni e novità*, *Informazione Fiscale*, <https://www.informazionefiscale.it/IRPEF-2023-scaglioni-reddito-aliquote-novita-esempio-calcolo> (Data ultima consultazione 01 /02/2023)

Gigante C. R. (2020) *La tassazione IRES nelle società cooperative*, <https://www.prontoprofessionista.it/articoli/la-tassazione-ires-nelle-societa-cooperative.html?author=f> (Data ultima consultazione 14/12/2022)

Grazzini L. & Petretto A. (2004), *Coordinamento e concorrenza fiscale nei processi di federalismo. Una rassegna teorica e alcune considerazioni sul caso italiano* ,
<https://www.yumpu.com/it/document/view/14944287/coordinamento-e-concorrenza-fiscale-nei-processi-> (Data ultima consultazione 20/12/2022)

Hines J. & Rice E. M. (1994), *Fiscal Paradise: Foreign Tax Havens and American Business*, pag. 149-182 (Data ultima consultazione 14/02/2023)

Iannibelli G. (2015), *Il consolidato fiscale nazionale: cos'è e quando si applica*,
<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/12222-il-consolidato-fiscale-nazionale-cos-e-quando-si-applica.html> (Data ultima consultazione 18/12/2022)

Kambur R, (1993), *Tax Competition and Tax Coordination when Countries differ in Size*,
file:///C:/Users/tarqa/Downloads/qed_wp_819.pdf (Data ultima consultazione 15/01/2023)

KPMG (2022), *L'Unione Europea adotta la Global Minimum Tax*,
<https://kpmg.com/it/it/home/insights/2023/01/l-unione-europea-adotta-la-global-minimum-tax.html> (Data ultima consultazione 13/02/2023)

Kumar C. (2022), *Cosa vuol dire e come funziona il gruppo societario?*
<https://www.visureitalia.com/smartfocus/gruppo-societario-cosa-significa-e-come-funziona/> (Data ultima consultazione 16/12/2022)

Polani A. (2021) *Gruppo societario: come funziona? Obiettivo profitto*,
<https://www.obiettivoprofitto.it/gruppo-societario/> (Data ultima consultazione 27/12/2022)

Marino G. (2019). *La concorrenza fiscale: lealtà, slealtà o semplice realtà?* (Data ultima consultazione 7/01/2023)

Mauro A. (2023) *Elenco Paesi Black List 2023 Agenzia delle Entrate.*

<https://www.informazionefiscale.it/Paesi-blak-list-elenco-completo-agenzia-delle-entrate> (Data ultima consultazione 15/01/2023)

Migliorini, F. (2022, marzo 30). Irlanda: il miglior Paese in Europa per fare impresa.

Tratto da www.fiscomania.com: <https://fiscomania.com/irlanda-tassazione-impresa-agevolazioni/>

Ministero dell'economia e delle finanze (2022), *Bollettino delle entrate tributarie*

2022, <https://www.irpef.info/irpef-cos-e-come-funziona#:~:text=L%E2%80%99Irpef%20%C3%A8%20un%E2%80%99imposta%20progressiva%3A%20vuol%20dire%20che%20la,50.000%20euro%20si%20arriva%20a%20oltre%20il%2030> (Data ultima consultazione 02/01/2023)

Ministero dell'Economia e delle Finanze. (2022) *OCSE- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico*

https://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/ocse/ (Data ultima consultazione 05/02/2023)

Ministero dell'Economia e delle Finanze, (2020), *Sostegno alla liquidità delle famiglie, delle imprese e degli enti locali*, <https://www.mef.gov.it/covid-19/Sostegno-alla-liquidita-delle-famiglie-delle-imprese-e-degli-enti-locali/>

(Data ultima consultazione 12/12/2022)

Moschella G. (2022), *L'opzione per la trasparenza fiscale*
<https://www.informazionefiscale.it/opzione-per-la-trasparenza-fiscale> (Data ultima consultazione 30/12/2022)

Negro M. (2018), *Esercizio ultrannuale delle società di persone con doppia dichiarazione*, <https://www.vptl.it/2018/09/27/esercizio-ultrannuale-delle-societa-di-persone-con-doppia-dichiarazione/#:~:text=%E2%80%93%20IRES%20C3%A8%20dovuta%20per,sia%20inferiore%20a%20due%20anni> (Data ultima consultazione 11/12/2022)

Openpolis (2022), *Le imposte sui profitti d'impresa in Europa*,
<https://www.openpolis.it/le-imposte-sui-profitti-dimpresa-in-europa/> (Data ultima consultazione 13/02/2023)

Panteghini, P. (2021). *La tassazione delle società*, pag.135-145 (Data ultima consultazione 5/02/2023)

Parisi P. (2021) *Rapporto tra perdite e accertamento*,
<https://www.fiscoetasse.com/approfondimenti/14066-rapporto-tra-perdite-e-accertamento.html#:~:text=%C3%88%20consentito%20utilizzare%20le%20perdite,Amministrazione%20finanziaria%3A%20la%20possibilit%C3%A0%20dello> (Data ultima consultazione 16/12/2022)

Perli. F (2020), *Il consolidato fiscale mondiale*,
<https://iltributario.it/bussola/consolidato-fiscale-mondiale> (Data ultima consultazione 17/12/2022)

PWC (2022), *China - Taxes on corporate income*

<https://taxsummaries.pwc.com/peoples-republic-of-china/corporate/taxes-on-corporate-income#:~:text=Corporate%20%2D%20Taxes%20on%20corporate%20income,-Last%20reviewed%20%2D%2030&text=Under%20the%20CIT%20law%2C%20the,reduce%20CIT%20rate%20of%2015%25> (Data ultima consultazione 15/01/2023)

PWC (2016), *Paying taxes 2016*: <https://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes-2016/paying-taxes-2016.pdf> (Data ultima consultazione 7/01/2023)

Rinaldi A. (2022), *Ue: tasse sulle imprese? Ognuno fa per sé. L'irlanda ne approfitta*, <https://www.lasvolta.it/4444/ue-tasse-sulle-imprese-ognuno-fa-per-se-lirlanda-ne-approfitta> (Data di consultazione 15/02/2023)

Rossi S. (2022) *Cos'è l'IRES? Tutto ciò che devi sapere sull'Imposta sul Reddito delle Società*, <https://finom.co/it-it/blog/ires/> (Data ultima consultazione 11/12/2022)

Santini, F. (2022) *Cina*, <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/schede-paese/articolo/cina> (Data ultima consultazione 6/02/2023)

Senato (2018), *Proposta di Direttiva COM (2018) 147 del Consiglio, che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa.*

[http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/00672360b4d2dc27c12576900058cad9/f44ee6c3fc1b81f3c125825900447815/\\$FILE/Proposta%20di%20Direttiva%20COM\(2018\)%20147%20-%20Invio%20Relazione.PDF](http://notes9.senato.it/web/docuorc2004.nsf/00672360b4d2dc27c12576900058cad9/f44ee6c3fc1b81f3c125825900447815/$FILE/Proposta%20di%20Direttiva%20COM(2018)%20147%20-%20Invio%20Relazione.PDF) (Data ultima consultazione 04/01/2023)

Stamperisi C. (2018), *Enti no profit: cosa sono e come funzionano?*,
https://www.laleggepertutti.it/31532_enti-no-profit-cosa-sono-e-come-funzionano
(Data ultima consultazione 16/12/2022)

Tooze A. (2023), *The Hidden History of the World's Top Offshore Cryptocurrency Tax Haven*, <https://adamtooze.com/2023/01/15/the-hidden-history-of-the-worlds-top-offshore-cryptocurrency-tax-haven/> (Data ultima consultazione 15/02/2023)

Tortorelli M. (2019) *Il principio di derivazione fiscale. Considerazioni a margine dell'accertamento tributario*, <https://iltributario.it/articoli/focus/il-principio-di-derivazione-fiscale-considerazioni-margine-dellaccertamento> (Data ultima consultazione 13/12/2022)

Visco V. (2021), *La questione fiscale. Il governo ha presentato una sua proposta di legge delega per una riforma fiscale. Come può essere valutata, anche alla luce delle divisioni politiche all'interno dell'esecutivo?* <https://www.rivistailmulino.it/a/la-questione-fiscale> (Data ultima consultazione 3/01/2023)

Wei X. (2018), *Next step on VAT to reduce levies starting on May 1*,
<http://africa.chinadaily.com.cn/a/201803/29/WS5abbc737a3105cdcf6514eaa.html>
(Data ultima consultazione 6/02/2023)

Worldwide Tax Guide (2015). https://www.pkf-muenchen.de/fileadmin/user_upload/PKF-Muenchen.de/02_Leistungen/03_Steuern/4_Steuern_International/pkfworldwidetaxguide2015.pdf (Data ultima consultazione 05/01/2022)

Zoromè A. (2007), *Concept of Offshore Financial Centers: In Search of an Operational Definition*, <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2007/wp0787.pdf> (Data ultima consultazione 15/02/2023)

www.agenziaentrate.gov.it (2023), *Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro*, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/crediti-imposta-adequamento-ambienti-di-lavoro-e-sanificazione/credito-imposta-per-adequamento-degli-ambienti-di-lavoro> (data ultima consultazione 14/12/2022)

www.agenziaentrate.gov.it (2023), *Regime opzionale di trasparenza – che cos'è*, <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/opzione-regime-trasparenza/scheda-informativa-regime-trasparenza>, (data ultima consultazione 30/12/2022)

www.fiscoetasse.com, (2022), *Qual è la definizione di trust? L'inquadramento dell'istituto*, <https://www.fiscoetasse.com/domande-e-risposte/12281-qual-e-la-definizione-di-trust.htm> (Data ultima consultazione 15/12/2022)

www.gazzettaufficiale.it (2017), L. 205/2017 *Legge di Bilancio 2018*, co. 1011-1012 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00222/sg_ (Data ultima consultazione 8/01/2023)

www.giambronelaw.it (2023), *Irlanda*, <https://www.giambronelaw.it/site/servizi-per-aziende/fiscale-societario/regimi-fiscali-esteri/irlanda/> (Data di consultazione 15/02/2023)

www.informazionefiscali.it, (2017), *Consorzio: definizione e tipologie*,
<https://www.informazionefiscali.it/Consorzio-definizione-e-tipologie>, (Data di
consultazione 13/12/2022)

www.irpef.info.it (2022), *IRPEF: cos'è e come funziona* <https://www.irpef.info/irpef-cos-e-comefunziona#:~:text=L%E2%80%99Irpef%20%C3%A8%20un%E2%80%99imposta%20progressiva%3A%20vuol%20dire%20che%20la,50.000%20euro%20si%20arriva%20a%20oltre%20il%2030> (Data ultima consultazione 15/12/2022)

www.legifrance.gouv.fr (2022), *Code général des impôts*.
<https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069577> (Data ultima
consultazione 15/01/2023)

www.oecd.org (2017) *Addressing Base Erosion and Profit Shifting*,
<https://www.oecd.org/ctp/addressing-base-erosion-and-profit-shifting-9789264192744-en.htm> (Data ultima consultazione 4/12/2023)

www.revenue.ie (2023), *Corporation Tax (CT)*, <https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/corporation-tax-for-companies/corporation-tax/trading-losses.aspx>
(Data ultima consultazione 16/02/2023)

www.teamsystem.com (2021), *Cos'è il consolidato fiscale Mondiale*,
<https://www.teamsystem.com/magazine/fatturazione-e-normativa/consolidato-fiscale-mondiale/> (Data ultima consultazione 17/12/2022)

www.tasse-fisco.it (2022), *Aliquote IRES e IRAP*, <https://www.tasse-fisco.com/societa/ires-azienda-societa/aliquote-ires-percentuale-irap-societa-banche-assicurazioni-cooperative/52201/> (Data ultima consultazione 22/12/2022)

www.bahams.gov.bs (2023), *VAT Bahamas*,
https://www.bahamas.gov.bs/wps/portal/public/!ut/p/b1/vZPLkqlwFlafZR6gmwDh4jIYQe4ClpBNV1RQwAjiBeHpx57qqIm1PYspk1WqvpO_zvnqciRLOXKkt3JHL2VzplfPN5E_Ag0EkTMRkTqzZwABxUGygUTeVB5A9gDANweBp_UQcAmXAvgrVaDz7aFuhu10scJpP0lzZ6sqCxscPZuf8QNaRmHK2kCnWQbLaSxYRsak8kxPW (Data ultima consultazione 12/02/2023)

Ringraziamenti

Grazie Prof. Rizzi, per la grandissima disponibilità e cordialità. Tra tesi triennale, e magistrale mi ha accompagnato letteralmente in questi 5 lunghi anni, I quali purtroppo sono stati molto influenzati dalla pandemia. Ho trovato in Lei un punto di riferimento, un Professore che mi ha sempre ascoltato, supportato e sopportato, in maniera particolare in questo periodo. Neanche lo all'inizio non pensavo di farcela date le tempistiche brevi, ma sono orgoglioso che ha pensato ce la potessi fare.

Grazie a tutta la Mia famiglia: mamma, papà, Marco e Chiara perché penso che la pazienza che hanno avuto loro con me sia stata sopra ogni limite. A loro ho dato moltissimo filo da torcere ma è anche grazie a loro che mi hanno permesso di studiare qui, a Cà Foscari, di partire per un Erasmus in piena pandemia e di fare un tirocinio a Dublino, in Irlanda la scorsa estate. Grazie perché avete sempre creduto in me.

Grazie Hele, perché non avrei mai pensato. Di trovare una ragazza così disponibile, comprensibile e altruista. Mi sei stata sempre vicino, in modo particolare nei periodi più brutti. Ne abbiamo passate tante, insieme e spero ne passeremo ancora. Un bacio grandissimo amore mio.

Grazie a tutto il gruppo ostinati, albe, nico, sao, pit, met, mic, sil , sax , gato, ema e anche el mato de barbo. Sarete arrivati a un punto quasi da odiarmi immagino per la mia totale assenza in questi ultimi mesi. Mi avete sempre, ogni giorno, fatto sentire la vostra vicinanza e supporto. Non vi cambierei con nessuna amicizia al mondo.

Grazie a Alessia, Nico e Marco che mi hanno sopportato forse troppo. Un grazie non sarà mai abbastanza

Vorrei inoltre aggiungere anche tutto l'ASD ATLETICO GRANZE, Ilenia, Rino e Andre, i miei compagni di avventure universitarie,

Un grazie a colei che ogni giorno da più di 10 anni a questa parte veglia su di me da lassu'. Non sai quanto avrei voluto ci fossi stata.

I want to say a big "thank you" to all my Dubliners: Pallavi and her family, Barry, Clara Matteo P. Matteo F, Luna, Pia Marianna, Alice, Arianna, Antonio, Francesca, Aisha, Renault, Vittoria e Camilla, Mark, Alba, Julien, Titi , Leo e Tanguy, (also baby girl) and my spanish crew : Kate , Vito and Joel. I shared a lot of great memories with you around the world I will never forget. A piece of this important milestone is yours.

I miss you guys. Hope to see you soon.

Infine, un grazie a me stesso, perché nonostante i tanti, troppi momenti di difficoltà, non ho mai mollato.